SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 dicembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 235

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zagirniak Maryana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14099)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Martiniuc Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14100)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Radeanu Mariana Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14101)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra De Albuquerque Montenegro Amanda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14102)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Caraus Anatoli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14103)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Daka Aldo Nikolin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14104)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gijni Anida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14105)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Marjel Ademi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14106)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Mandasescu Andrei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14107)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Stratica Marius Iulian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14108)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ursu Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14109)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14110)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Padure Andrei Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14111)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Geonea Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14112)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Carcani Selfo Irena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14113)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gjonaj Cupi Suela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(09A14114)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nasufi Gladiola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14115)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chaplins'ka Movchan Nila Volodymyrivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14116)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigoras Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14117)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fensterseifer Maira Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14118)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Merino Camacho Aurora Isabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(09A14119)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14120)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Budescu-Croitor Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14121)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cimpeanu Cristina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14122)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Plesu Mariana Luiza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14123)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bacel Paul Alin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14124)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Enyedi Bacel Melinda Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14125)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Moroz Oksana Mykolayivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14126)*

DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Mathew Tijo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14127)*

DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Toppo Pushpa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14128)*

DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra George Jiji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14129)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Panasiuk Aneta Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14130)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Simeonova Zlateva Tatyana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14131)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Wlodarczak Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14132)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Wojciechowicz Lukasz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14133)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chilinska Wioletta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14134)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Piatek Mieczyslawa Mariola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14135)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sapala Iwona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14136)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Azucena Rodriguez Martínez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A14137)*

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirowska Miroslawa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14138)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciofirdel Patrutoiu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14139)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprea Cornelia Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14140)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandu Doina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14141)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Necula Gratiela Anda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14142)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Puscas Monica Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14143)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Claudia Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14144)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grecea Bara Minerva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14145)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Panaite Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14146)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pintea Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14147)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Oprea Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14148)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rotaru Nastasa Florina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14149)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Draghiceanu Caia Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14150)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nita Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14151)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pufan Alina Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14152)*

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ogarca Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14153)*

DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bindu Kuruvilla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14154)*

DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Rejeb Jihed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14155)*

DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mars Houda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14156)*

DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Trabelsi Rouaida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14157)*

DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Hagui Slaheddine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14158)*

DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jnayh Souad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14159)*

DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pulumbankattil Narayanan Sobhana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14160)*

DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bel Hadj Salah Faouzi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14161)*

DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Azizi Chafik, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14162)*

DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elizabeth Yolanda Beltran Chite, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14163)*

DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ben Romdhane Abdelkrim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14164)*

DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Smaoui Tarek, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14165)*

DECRETO 13 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Princy Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14166)*

DECRETO 13 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Jacob Shibu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14167)*

DECRETO 13 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rajaiyan Delphine Malar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14168)*

DECRETO 13 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jancy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A14169)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 1° dicembre 2009, n. **177**.

Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ed in particolare, l'articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, l'articolo 176;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione tra gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi da 20 a 22, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, recante il nuovo regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), ai sensi dell'articolo 24, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Art. 2.
Natura e finalità dell'Ente

1. Ai sensi dell'articolo 1, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» assume la denominazione: «DigitPA».

2. DigitPA è un ente pubblico non economico, con sede in Roma e competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione; esso opera secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

3. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale.

Art. 3.
Funzioni

1. Al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 2, DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 22, comma 1, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni:

a) funzioni di consulenza e proposta. L'Ente fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale dell'ICT, iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attività di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti;

b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme. L'Ente fissa regole tecniche, standard e guide tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali; rende pareri su atti normativi nei casi previsti dall'ordinamento; opera come autorità di certificazione della firma digitale ed è preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce all'attuazione di iniziative volte all'attività di informatizzazione della normativa statale vigente;

c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento. L'Ente formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti; svolge attività di monitoraggio dell'attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove richiesto, le attività delle singole amministrazioni e ne verifica i risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e qualità dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive e successive, sull'impatto di iniziative innovative nel settore dell'ICT;

d) funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione. DigitPA propone progetti in tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso assegnati; effettua, anche in partenariato, attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT, relazionando al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalità previste dall'ordinamento, compiti tecnico-operativi in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere dell'Ente è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è trasmessa da DigitPA a detta Autorità.

4. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, l'Ente svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita al CNIPA, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

Capo II

ORGANI E DIRETTORE GENERALE

Art. 4.

Organi

1. Sono organi di DigitPA:

a) il Presidente;

b) il Comitato direttivo;

c) il Collegio dei revisori.

Art. 5.

Il Presidente

1. Il Presidente è scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di DigitPA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali.

3. Il Presidente, che è responsabile dell'attività dell'Ente sotto il profilo tecnico e scientifico, predispone il Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, che sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo e ne garantisce l'attuazione.

4. Il Presidente, sentito il Comitato direttivo valuta il raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al Piano triennale previsto dall'articolo 3, comma 1.

5. Il Presidente convoca, presiede e stabilisce l'ordine del giorno del Comitato direttivo. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un vice Presidente, nominato dal Comitato direttivo fra i suoi componenti, cui il Presidente può conferire specifiche deleghe, senza maggiori oneri.

6. Il Presidente può delegare proprie funzioni ai componenti del Comitato direttivo di cui all'articolo 6.

7. Il Presidente presiede la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

8. Il Presidente fa parte della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale.

9. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un Ufficio dirigenziale avente competenza di supporto e di raccordo con gli altri organi. Tale ufficio svolge la propria attività secondo le direttive impartite dal Presidente. Alle dipendenze funzionali del Presidente è posto, altresì, un Ufficio dirigenziale per il controllo strategico, ai sensi di quanto previsto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Gli uffici dirigenziali di cui al presente comma sono compresi nell'ambito di quelli previsti all'articolo 11 e si avvalgono del personale di cui agli articoli 12 e 13.

10. Il Presidente può avvalersi di consiglieri con funzioni di supporto tecnico o scientifico, nell'ambito del contingente e con il trattamento economico di cui all'articolo 13, comma 2, scelti fra magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche ed equiparati, professori universitari di ruolo, estranei all'amministrazione dotati di qualificata competenza specifica. Ove pubblici dipendenti, detti consiglieri possono essere collocati in posizione di distacco, comando o fuori ruolo nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.

11. Al fine di assicurare il raccordo ed il monitoraggio delle attività tecnico-scientifiche di DigitPA, il Presidente convoca e presiede periodicamente una riunione con il Direttore Generale e i responsabili delle Aree.

Art. 6.

Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da tre membri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità tecnica e gestionale. I componenti del Comitato direttivo sono nominati, su proposta del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere confermati una sola volta e ove pubblici dipendenti, sono collocati in posizione di fuori ruolo obbligatorio nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell'attività dell'Ente. In particolare, il Comitato direttivo delibera:

a) il piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, e gli aggiornamenti annuali e ne verifica l'attuazione avvalendosi dell'Ufficio per il controllo strategico di cui all'articolo 5, comma 8;

b) il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto consuntivo che vengono trasmessi al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) su proposta del Direttore Generale e nei limiti delle disponibilità economiche e della dotazione organica di cui al presente decreto, le norme di organizzazione e funzionamento, di ordinamento del personale e di amministrazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie

dell'Ente. Tali delibere, che non possono comunque incidere sulle competenze e sulla dotazione organica fissate ai sensi del presente decreto, sono proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che le adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) su proposta del Direttore Generale, il disciplinare per l'individuazione delle prestazioni per le quali è consentito il ristoro dei costi;

e) i pareri di cui all'articolo 3, comma 3, e le regole, gli standard e le guide tecniche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*.

3. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 7.

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'incarico di Presidente è conferito ad un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico. Uno dei componenti è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e l'altro dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i compensi spettanti. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

3. Il Collegio di revisori svolge tutte le altre funzioni previste dall'ordinamento. Allo stesso è affidato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-*bis* del codice civile.

Art. 8.

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, di cui all'articolo 11, comma 2, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. L'incarico è conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. È responsabile dell'amministrazione dell'ente. A tale fine, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di DigitPA, esercita funzioni di coordinamento delle Aree operative e delle strutture dell'ente, formula proposte agli organi di indirizzo dell'ente, dà attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività di DigitPA in relazione alle finalità istituzionali. Dura in carica quattro anni e può essere confermato. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.

2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e può chiederne la convocazione con specifica motivazione. Ha facoltà di intervento e proposta, senza diritto di voto.

3. Il Direttore Generale nell'assolvimento dei propri compiti e di quelli assegnatigli dal Presidente e dal Comitato direttivo, adotta le deliberazioni necessarie, ivi compresa la proposizione di azioni e la resistenza in giudizio. In attuazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti e delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo stipula, in nome e per conto dell'ente, convenzioni, accordi e contratti.

4. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nella predisposizione del Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, e individua le risorse umane e finanziarie necessarie al fine.

5. Il Direttore Generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione. Assegna le risorse umane alle strutture di DigitPA con modalità che garantiscano ampia flessibilità nell'impiego di tali risorse.

6. Il Direttore Generale può conferire deleghe ai dirigenti mediante espressa attribuzione. Il Direttore Generale, sentito il Presidente, conferisce gli incarichi dirigenziali e stipula i relativi contratti; avanza proposte al Comitato direttivo sui provvedimenti organizzativi e di gestione previsti nel presente decreto; rappresenta DigitPA nei rapporti con le organizzazioni sindacali. In attuazione di quanto disposto all'articolo 5, comma 3, sentito il Presidente, attribuisce gli obiettivi specifici ai singoli dirigenti per la valutazione delle prestazioni; fornisce supporto agli organi di indirizzo; coordina l'attività di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle finalità ed ai compiti delle Aree e degli Uffici.

7. Alle dipendenze del Direttore Generale opera l'Area «Organizzazione, risorse umane e funzionamento».

8. Il Direttore Generale è titolare dell'unico centro di responsabilità amministrativa e predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio nonché il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento per la gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente.

Art. 9.

Incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, Direttore Generale e componente del Comitato direttivo sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative giunte.

2. Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire incarichi di responsabile delle strutture organizzative dell'Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente medesimo.

3. Il Presidente, il Direttore Generale e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire il ruolo di amministratore o dipendente di qualsiasi società. Ferme

restando le norme sulle incompatibilità previste dalla disciplina del pubblico impiego, la carica di Direttore Generale è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale.

Art. 10.

Indennità e compensi

1. Le indennità di carica del Presidente e del Direttore Generale sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima attuazione sono confermate le indennità percepite.

2. Ai tre componenti del Comitato direttivo spetta un'indennità di importo pari al settanta per cento dell'indennità del Presidente.

Capo III

ORGANIZZAZIONE DI DIGITPA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE E DI CONTABILITÀ

Art. 11.

Organizzazione di DigitPA

1. DigitPA, nel definire l'assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione dei principi stabiliti dalle norme generali sul funzionamento e organizzazione della pubblica amministrazione, distingue i compiti di indirizzo, di supervisione tecnico-operativa e di verifica dei risultati, riservati al Presidente ed al Comitato direttivo, dalle attività amministrative, finanziarie e contabili, riservate al Direttore Generale.

2. L'organizzazione di DigitPA, deliberata dal Comitato direttivo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *c)*, definita nel rispetto della dotazione organica stabilita ai sensi del presente decreto, prevede l'ufficio di livello dirigenziale generale del Direttore generale e, oltre alle due strutture di livello dirigenziale non generale, poste alle dipendenze del Presidente, di cui all'articolo 5, comma 9, e dell'area, di livello dirigenziale non generale, posta alle dipendenze del Direttore Generale, di cui all'articolo 8, comma 7, sedici uffici dirigenziali, di livello dirigenziale non generale, di cui sei definiti «aree operative» organizzate in relazione alle missioni affidate all'ente stesso.

Art. 12.

Dotazione organica

1. La dotazione organica è determinata nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica di DigitPA può essere rideterminata, nei limiti delle disponibilità economiche e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di organici e di assunzioni di personale, a seguito dell'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità economica esistente, di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in misura non superiore ad un terzo della dotazione organica.

Art. 13.

Contingente di personale con contratti di lavoro flessibile

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può ricorrere, nei limiti della disponibilità economica esistente, alla stipula di contratti di lavoro flessibile per un numero non superiore a trenta unità. In sede di prima attuazione, nel limite temporale di cui all'articolo 16, comma 3, il numero massimo del personale di cui al presente comma è fissato nel limite di dieci unità.

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati, in misura non superiore a dieci, con esperti nelle materie di competenza dell'Ente, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il trattamento economico degli esperti, stabilito in tre fasce retributive definite da apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato direttivo, è determinato in relazione alla professionalità posseduta e alle funzioni che si intendono conferire.

3. I restanti venti contratti di lavoro di cui al comma 1 sono stipulati nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Il Piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali determinano il fabbisogno complessivo di personale da utilizzare per gli obiettivi in esso individuati, nei limiti di quanto previsto nella tabella A e successive modifiche e delle disponibilità economiche esistenti.

5. Per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica l'Ente può, altresì, avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi di studio e consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 14.

Norme sul personale

1. L'assunzione del personale di ruolo avviene mediante procedure selettive nel rispetto degli articoli 35 e 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Allo stesso personale si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto ai sensi del presente comma è iscritto, ai fini previdenziali all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

2. I dipendenti dell'Ente conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 15.

Regolamento di contabilità

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il regolamento di contabilità di DigitPA.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, si applicano le norme transitorie di cui al Capo IV.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PERSONALE E DI ORDINAMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Art. 16.

Disciplina transitoria in materia di personale

1. I dipendenti già assunti con contratto a tempo indeterminato transitano direttamente nel ruolo dell'Ente sulla base dell'equiparazione di cui alla Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il CNIPA alla data di entrata in vigore del presente decreto, può presentare domanda per l'immissione nel ruolo di DigitPA; la predetta immissione avviene nei limiti delle posizioni di cui alla Tabella A e con le modalità definite con apposite disposizioni deliberate dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore Generale e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche degli Enti di provenienza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. In via transitoria, fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento e comunque non oltre la durata del contratto individuale in essere, il personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso l'Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo indeterminato o determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, mantiene il trattamento economico in godimento. Continua ad applicarsi l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609.

4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è iscritto all'INPDAP, fatta salva la facoltà, da esercitare entro sei mesi dalla medesima data, di optare per il mantenimento del diverso regime previdenziale in essere.

5. In sede di prima applicazione e fino alle delibere del Comitato direttivo, e comunque fino ad un massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, permane l'attuale struttura organizzativa del CNIPA.

6. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità di DigitPA, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere conferiti incarichi dirigenziali, nei limiti dei posti previsti nella dotazione organica, con contratti di lavoro a tempo determinato.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede alla costituzione dei nuovi organi.

Art. 17.

Contabilità speciale

1. L'Ente provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e delle spese per la realizzazione di programmi, progetti ad esso affidati, nonché di specifiche finalità previste per legge, avvalendosi di una contabilità speciale.

2. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Art. 18.

Entrate

1. Le entrate dell'Ente, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:

a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;

c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;

e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno o di know-how;

f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento;

g) dall'avanzo presunto dell'esercizio precedente;

h) entrate per partite di giro.

2. DigitPA destina una quota delle risorse di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)* ed *h)* al finanziamento delle assunzioni di personale ai fini della copertura dei posti in dotazione organica.

3. Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell'ambito delle risorse ordinariamente destinate all'innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto.

Art. 19.

Eccedenze di bilancio

1. All'Ente si applicano, ove non diversamente disposto e per quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110. I termini: «Collegio» o: «Collegio del CNIPA» presenti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 110 del 2007 sono sostituiti da: «Comitato direttivo». I termini: «CNIPA», «Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione», «Centro» sono sostituiti con: «DigitPA».

2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110:

a) articolo 12, comma 4;

b) articolo 29, comma 2;

c) articolo 30;

d) articolo 38, comma 8.

3. Qualora l'avanzo di esercizio di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, al netto delle somme vincolate, nonchè di quelle di cui al comma 5 del medesimo articolo e di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto n. 110 del 2007, superi del dieci per cento l'importo della spesa sostenuta per il funzionamento, come risultante dal rendiconto finanziario, il Comitato direttivo delibera di versare l'eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 20.

Attività commerciale

1. L'attività commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell'ente, è contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi

1. Su proposta del Direttore Generale, con delibera del Comitato direttivo, sono disciplinati i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

Art. 22.

Trasferimento delle funzioni

1. La funzione di coordinamento, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni, è trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

2. La funzione di curare, nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione, i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, è trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici.

4. Le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto dal presente decreto.

Art. 23.

Norma di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti e le convenzioni stipulati dalle pubbliche amministrazioni con il CNIPA.

Art. 24.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 del decreto legislativo n. 39 del 1993 sono abrogati;

b) all'articolo 10, comma 6-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, l'ultimo periodo è soppresso;

c) ad eccezione dell'articolo 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, è abrogato.

2. La denominazione: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ovunque presente nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: «DigitPA».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

ROTONDI, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

TABELLA A
(prevista dall'articolo 12, comma 1)

Dotazione organica complessiva: 120 unità

Personale di ruolo	Numero unità
Dirigenti di cui:	**20**
1^ fascia – Direttore Generale	1
2^ fascia	19
Funzionari tecnici	54
Funzionari amministrativi	30
Collaboratori/operatori	16
Totale	120

TABELLA B
(prevista dall'articolo 16, comma 1)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE

Qualifica	**Classificazione del personale in servizio**
Dirigenti 2^ fascia	Personale assunto a tempo indeterminato in qualifica dirigenziale cui il contratto individuale affida una funzione di livello dirigenziale di 2^ fascia.
Funzionari tecnici	Personale appartenente ai livelli E, G ed H del CCNL delle aziende del settore telecomunicazioni aderenti all'ex Intersind.Personale stabilizzato con profilo di specialista tecnico/funzionario amministrativo di cui al d.P.C.M. 21 febbraio 2007. Personale appartenente alla terza Area funzionale del comparto Ministeri e del comparto Agenzie fiscali. Personale appartenente all'Area funzionale C del comparto Enti pubblici non economici. Personale appartenente alla categoria D del comparto Regioni ed autonomie locali. Personale appartenente alla categoria funzionari del comparto ENAC. Personale appartenente al profilo professionale di tecnologo ENEA.
Funzionari amministrativi	Personale appartenente ai livelli E, G ed H del CCNL delle aziende del settore telecomunicazioni aderenti all'ex Intersind. Personale stabilizzato con profilo di specialista tecnico/funzionario amministrativo di cui al d.P.C.M. 21 febbraio 2007. Personale appartenente alla terza Area funzionale del comparto Ministeri e del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri. Personale appartenente all'Area funzionale C del comparto Enti pubblici non economici. Personale appartenente alla categoria D del comparto Servizio sanitario nazionale. Personale appartenente al profilo professionale di tecnologo ENEA.
Collaboratori	Personale appartenente alla seconda Area funzionale del comparto Ministeri, del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri e del comparto Agenzie fiscali.
Operatori	Personale appartenente alla prima Area funzionale del comparto Ministeri. Personale stabilizzato con profilo di operatore di amministrazione di cui al d.P.C.M. 21 febbraio 2007.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

«Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.».

«Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.».

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2009 n. 140 supplemento ordinario.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale», e successive modificazioni:

2. Pubblico impiego.

1. Il Governo delle Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al con-

trollo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficacia e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) - ll) (Omissis);

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.».

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1993, n. 42.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante «Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1994, n. 256.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2005, n. 24.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006):

«188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni:

«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, commi da 20 a 22 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

«20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole "due membri", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tre membri".

21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente".

22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.».

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2007, n. 110, recante «Il nuovo regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2007, n. 173.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2008, n. 149.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69:

«Art. 24 *(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)* — 1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera *a)*;

c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 16 *(Attività consultiva)* — 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-*bis*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 80, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni:

«2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico è rinnovabile.».

— Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si rimanda alle note delle premesse.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

«2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;».

— Si riporta il testo dell'articolo 2409-*bis* del Codice Civile:

«Art. 2409-*bis (Controllo contabile)* — Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata

e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'articolo 36, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:

«Art. 36 *(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)* — 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'articolo 70, del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5-*bis*. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

«188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo degli articoli 35 e 36, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

«Art. 35 *(Reclutamento del personale)* — 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-*bis*. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4, si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

5-*bis*. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-*ter*. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».

«Art. 36 *(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)* — 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.».

— Si riporta il testo dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001:

«4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3.».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

«Art. 30 *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)* — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

2-*bis*. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

2-*ter*. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis*, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-*quinquies*. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.».

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609:

«Art. 6 *(Indennità di funzione e lavoro straordinario)* — 1. In attesa delle determinazioni concernenti l'istituzione del ruolo dei dipendenti dell'Autorità e la regolamentazione del personale e dell'ordinamento delle carriere, al personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo e con esclusivo riferimento a quello proveniente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo, compete una indennità di funzione non pensionabile pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennità integrativa speciale. Detta indennità è sostitutiva di quella attribuita al personale che presta servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. In attesa dell'adozione dei regolamenti sulla amministrazione del personale e sull'ordinamento delle carriere, l'Autorità autorizza il personale ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti annui stabiliti per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

Note all'art. 19:

— Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, si rimanda alle note delle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 12, 29 e 38 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, come modificati dal presente decreto:

«Art. 12 *(Avanzo di esercizio).* — 1. La somma algebrica delle disponibilità non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata costituisce l'avanzo di esercizio.

2. L'ammontare dell'avanzo è accertato in sede di rendiconto finanziario.

3. Il Collegio, dopo gli adempimenti previsti dal successivo art. 14, dispone con propria delibera il trasferimento, in tutto o in parte, dell'avanzo di esercizio al Fondo di riserva delle somme non impegnate relative al funzionamento.

4. *(Abrogato)*.

5. Le somme rimaste inutilizzate a conclusione dei programmi e dei progetti di cui al successivo art. 15, possono essere destinate, con deliberazione del Collegio, al finanziamento di altri progetti entro il secondo esercizio finanziario successivo, ovvero versate in entrata del bilancio dello Stato.».

«Art. 29 *(Deliberazione di contrarre, sottoscrizione e approvazione del contratto).* — 1. I contratti per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori sono deliberati ai sensi del precedente art. 17.

2. *(Abrogato)*».

«Art. 38 *(Norme procedurali per l'acquisizione di beni e servizi in economia).* — 1. La determinazione di acquisire beni o servizi in economia è assunta dall'organo competente ad adottare la relativa deliberazione di spesa e reca l'indicazione dei presupposti che rendono possibile il ricorso al predetto sistema e dei motivi di opportunità che lo giustificano nel caso concreto.

2. All'acquisizione di beni e servizi in economia provvede, di regola, la struttura competente per il funzionamento, che sceglie altresì le imprese da invitare sulla base di criteri di trasparenza, competenza e concorrenza. L'invito è inviato ad almeno cinque imprese.

3. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo non superiori ad euro 20.000,00 IVA esclusa, è sufficiente l'interpello di tre imprese. Non è necessaria la richiesta di pluralità di preventivi, nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, ovvero se la spesa è motivata da impellenti e imprevedibili esigenze ovvero nel caso di acquisti da parte dell'economo-cassiere di importo non superiore ad euro 1.000,00 IVA esclusa, autorizzati dal responsabile della struttura competente per il funzionamento.

4. La lettera di richiesta di preventivo contiene i seguenti elementi:

a) oggetto della prestazione;

b) modalità di redazione del preventivo e termine per la ricezione dello stesso;

c) eventuali garanzie;

d) caratteristiche tecniche eventualmente descritte in apposito capitolato;

e) qualità e le modalità di esecuzione;

f) termine di esecuzione della prestazione;

g) penalità previste;

h) modalità di pagamento;

i) criterio in base al quale sarà effettuata la scelta del contraente: la scelta è effettuata, di norma, secondo il criterio del prezzo più basso; può farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, se le peculiarità del bene o del servizio da acquisire l'impongano; in tale ultimo caso la lettera indica gli elementi e i parametri, in ordine di importanza, in base al quale avverrà la valutazione del preventivo;

j) termine e modalità per la presentazione del preventivo;

k) dichiarazione che l'impresa deve rilasciare in ordine all'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;

l) indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, nonché il nominativo del responsabile;

m) ogni ulteriore indicazione necessaria, avuto riguardo alla specificità dell'acquisizione.

5. La richiesta di preventivo, di norma, è inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contestualmente per telefax, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.

6. Il preventivo deve essere redatto secondo quanto previsto nella lettera di invito ed essere inviato in busta chiusa; nei casi di documentata urgenza e ove l'importo della spesa non superi gli euro 20.000,00 IVA esclusa, è consentito l'invio del preventivo anche a mezzo fax oppure via e-mail.

7. Ove pervenga un solo preventivo di spesa si potrà procedere all'acquisizione dall'unico offerente, salvo nel caso si ritenga opportuno o conveniente ripetere la procedura di invito con altre imprese.

8. *(Abrogato)*.

9. La scelta del contraente avviene in base a quanto previsto nella lettera di invito.

10. Delle operazioni relative all'esame dei preventivi è redatto apposito verbale, indicante gli elementi essenziali delle offerte e la scelta del contraente.

11. L'impegno di spesa e l'ordinazione all'impresa individuata a seguito dell'esame dei preventivi sono autorizzati dal soggetto competente per la deliberazione di spesa.

12. I beni e servizi acquisiti, entro venti giorni dalla consegna o dall'esecuzione salvo necessità motivata di un termine più ampio, sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione, cui consegue la liquidazione e il pagamento secondo le ordinarie previsioni del presente regolamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110:

«1. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio per gli stanziamenti relativi a programmi e progetti, o per specifiche finalità previste per legge, confluiscono nell'avanzo di esercizio di cui all'art. 12, con specifica evidenziazione e restano disponibili per il solo scopo cui sono destinate e fino alla realizzazione dello stesso.».

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110:

«6. Al conto sono allegati a cura del Direttore generale le deliberazioni di variazione di bilancio, nonché il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa, redatti tenendo conto dei criteri e metodi disciplinati dagli articoli 4, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, in quanto compatibile con le esigenze operative del Centro nazionale. I predetti documenti costituiscono parti integranti del rendiconto consuntivo.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609

«Art. 6 *(Indennità di funzione e lavoro straordinario).* — 1. In attesa delle determinazioni concernenti l'istituzione del ruolo dei dipendenti dell'Autorità e la regolamentazione del personale e dell'ordinamento delle carriere, al personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo e con esclusivo riferimento a quello proveniente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo, compete una indennità di funzione non pensionabile pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennità integrativa speciale. Detta indennità è sostitutiva di quella attribuita al personale che presta servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. In attesa dell'adozione dei regolamenti sulla amministrazione del personale e sull'ordinamento delle carriere, l'Autorità autorizza il personale ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti annui stabiliti per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 6-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificati dal presente decreto:

«6-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio».

09G0189

DECRETO LEGISLATIVO 1° dicembre 2009, n. **178**.

Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ed in particolare l'articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante: «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2003;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 novembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione, di seguito denominata: «Scuola» sulla base di quanto disposto dall'articolo 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 2.

Natura e finalità

1. La Scuola, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un'istituzione di alta formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo italiano.

2. La missione della Scuola è quella di svolgere attività di formazione *post-laurea* di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attività di analisi e di ricerca, al fine di:

a) promuovere e diffondere la cultura dell'efficacia e dell'efficienza nella pubblica amministrazione anche mediante la diffusione delle metodologie del controllo di gestione e della contabilità economica;

b) promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale;

c) promuovere e diffondere le metodologie ed i processi di valutazione dei risultati nella pubblica amministrazione;

d) promuovere e sostenere l'internazionalizzazione della pubblica amministrazione nella sua capacità di interagire con le amministrazioni di altri Paesi, con le organizzazioni internazionali e sovranazionali e di governare, nei rispettivi ambiti, la partecipazione ai processi di globalizzazione;

e) promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell'efficacia e dell'economicità del sistema complessivo;

f) promuovere e sostenere l'adozione di metodologie avanzate di insegnamento a distanza in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

3. La Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. La Scuola è iscritta nell'apposito schedario

dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 3.

Compiti

1. Per adempiere alla missione di cui all'articolo 2 la Scuola articola le proprie attività nell'ambito delle seguenti competenze principali:

a) attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente;

b) organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *g)*, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

c) attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali;

d) attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonché con il settore privato;

e) attività di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri paesi in un quadro di cooperazione internazionale;

f) attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull'economia e la società, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private;

g) attività di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni pubbliche e private;

h) attività di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso dell'e-editing;

i) attività di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione a tale fine delegato, della qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attività di monitoraggio;

l) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell'ambito di tutte le attività di competenza della Scuola;

m) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

n) ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in funzione del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

2. La Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

3. La Scuola rilascia titoli *post laurea* di alta professionalità.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi della Scuola:

a) il Comitato di programmazione;

b) il Comitato di gestione;

c) il Presidente.

Art. 5.

Il Comitato di programmazione

1. Il Comitato di programmazione è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, ovvero da un loro rappresentante, ed è composto dal Presidente della Scuola; dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Corte dei conti o da un suo rappresentante; dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane o da un suo rappresentante, e da due studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.

2. Il Comitato di programmazione svolge i seguenti compiti:

a) approva il piano strategico triennale della Scuola;

b) valuta la qualità ed i risultati dell'attività formativa e di ricerca;

c) fornisce indirizzi sull'attività scientifica della Scuola.

3. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal Presidente.

4. Il Comitato di programmazione dura in carica quattro anni; è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno. La nomina a membro del Comitato di programmazione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

Art. 6.

Il Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, da due rappresentanti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, e da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Dirigente amministrativo partecipa senza diritto di voto. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Presidente e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Presidente in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.

3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.

Art. 7.

Il Presidente

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.

3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola, propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo adotta; inoltre, propone al Comitato di gestione il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Dirigente amministrativo, nonchè le variazioni di bilancio; esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, redige il programma triennale ed il programma annuale della Scuola.

4. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con delibera del Comitato di gestione. Il Comitato scientifico consultivo è nominato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Presidente della Scuola. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attività formative della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed internazionali. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.

Art. 8.

Il Dirigente amministrativo

1. Il Dirigente amministrativo è responsabile della gestione amministrativo-contabile della scuola, coordina gli uffici amministrativi, formula proposte al Presidente per la parte di competenza, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica.

2. Il Dirigente amministrativo è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e può essere confermato.

3. Il Dirigente amministrativo:

a) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, nonché il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all' articolo 15, comma 1, ed in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5;

b) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;

d) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.

Capo III

Art. 9.

Responsabili di settore

1. La Scuola è strutturata in settori di attività per un numero massimo di quattro.

2. I responsabili di ciascun settore di attività sono tenuti ad attuare le specifiche direttive del Presidente. Essi sono scelti tra professori universitari o soggetti equiparati.

3. Ai responsabili di settore sono attribuiti specifici ambiti di attività organizzative e scientifico-didattiche per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. Essi esercitano funzioni di coordinamento tecnico-operativo del settore loro affidato. Per gli aspetti di natura amministrativa e finanziaria si raccordano funzionalmente con il Dirigente amministrativo.

4. La durata degli incarichi dei responsabili di settore è stabilita dal Presidente, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.

5. I responsabili di settore sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.

Art. 10.

I docenti della scuola

1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'articolo 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento.

3. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento e può conferire a persone di comprovata professionalità incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.

4. I docenti incaricati di cui al comma 3 sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, nonché tra esperti di comprovata professionalità anche stranieri.

5. Gli incarichi temporanei di cui ai commi 3 e 4 sono conferiti dal Presidente, sentiti il Dirigente amministrativo e i responsabili di settore, con le modalità stabilite nelle delibere di nomina.

Art. 11.

Altri incarichi

1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo.

Art. 12.

Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione

1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato.

3. A ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti dello Stato.

4. In caso di limitati compiti di coordinamento occorrenti per il funzionamento di una o più sedi, tali compiti possono essere attribuiti ad un funzionario apicale in servizio presso la Scuola.

5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede.

Art. 13.

Personale non docente

1. Il contingente del personale non docente assegnato alla Scuola rientra nella dotazione organica, dirigenziale e non, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le delibere di cui all'articolo 15.

Art. 14.

Trattamento economico

1. Il Presidente e il Dirigente amministrativo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I responsabili di settore conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico dei responsabili di settore è incrementato da un'indennità di funzione stabilita, nei limiti

delle risorse economico-finanziarie della Scuola con le delibere di cui all'articolo 15, comma 1.

Art. 15.

Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario

1. Il Presidente definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione e, per quanto di sua competenza, il Dirigente amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento. Nomina i docenti a tempo pieno e stabilisce le modalità di attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 10 e 11.

2. Le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato.

3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attività resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 16. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilità speciale. Il bilancio della Scuola è predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, ed approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato.

4. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa è esercitato dall'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, è approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola.

Art. 16.

Entrate, programmazione e dotazione finanziaria della Scuola

1. Le entrate della Scuola, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:

a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;

c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;

e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno;

f) da attività di assistenza tecnica e di formazione commissionate da Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da organismi internazionali;

g) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento;

h) dalle entrate per partite di giro.

2. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Presidente, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, sottopone per l'approvazione al Comitato di gestione un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione, il programma è trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche grazie all'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, e a risorse finanziarie derivanti dalla vendita di servizi, da quote di iscrizione ai corsi e da altre attività generatrici di reddito, nonché derivanti da donazioni e liberalità.

4. Sono in ogni caso a carico del contributo finanziario ordinario dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi.

5. In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di programmi, progetti nonché di specifiche finalità previste per legge, ove non diversamente disposto, con deliberazione motivata del Comitato di gestione è determinata una quota da destinare alle connesse esigenze di funzionamento secondo criteri fissati con apposita delibera.

6. I bilanci preventivi e consuntivi vengono trasmessi, entro dieci giorni dalla deliberazione del Comitato di gestione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Norme suppletive e comparto di contrattazione

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La Scuola rientra nel comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi

1. Su proposta del Presidente, con delibera del Comitato di gestione, sono disciplinati i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle promulgazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 76 della Costituzione:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

L'art. 87 della Costituzione conferisce tra l'altro, al Presidente della Repubblica di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «disposizioni per lo sviluppo economico, la «semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2009, n. 140, supplemento ordinario:

«Art. 24 *(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione).* — 1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: *a)* ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali; *b)* trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera *a)*; *c)* raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica; *d)* riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

— La legge 23 agosto 1988, n. 440 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005).

«14. È istituita la «Commissione parlamentare per la semplificazione», di seguito denominata «Commissione» composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza».

Note all'art. 1:

Per il testo dell'art. 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica).

«Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 2, lettera *g)*, dell'art. 6, legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti):

«2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso della competenza con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

1) individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio al quale è preposto;

2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla produttività;

3) utilizzo dell'istituto della mobilità individuale di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate;

b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa struttura nonché, all'esito dell'accertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio;

c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento economico accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza giustificato motivo, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto;

d) limitare la responsabilità civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di appartenenza;

e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, omettano di avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate;

f) prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;

g) prevedere, inoltre, che il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive di cui alla lettera *f)* sia subordinato al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna amministrazione d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto delle disposizioni previste nell'art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore; *h)* ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità ed ai principi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei risultati valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi;

i) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura del Comitato dei garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o della mancata conferma degli incarichi;

l) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad un numero limitato di dirigenti nell'ambito delle singole strutture cui può essere attribuita la misura massima del trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui all'art. 4;

m) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorità politica;

n) semplificare la disciplina della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di renderne più ampia l'applicazione e di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;

o) promuovere la mobilità professionale e intercompartimentale dei dirigenti, con particolare riferimento al personale dirigenziale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero;

p) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, fatta eccezione per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale;

q) stabilire il divieto di corrispondere l'indennità di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al presente articolo, non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i principi contenuti nella presente legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 32 *(Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero).* — 1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.

2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.

3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ov-

vero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 6 *(Monitoraggio della performance)*. — 1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui all'art. 5 durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione.».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 2 *(Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile)*. — 1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonché i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale.

2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.

4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.».

Note all'art. 17:

— Per il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 303 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedasi nelle note alle premesse.

09G0190

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2009.

Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare gli articoli 7 e 11 concernenti l'obbligo di risposta, per i soggetti privati, per le rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 13 ottobre 2009, con il quale è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010;

Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010, comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richiesti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 2008, con il quale è stata conferita delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed in particolare la lettera *g)*, relativa all'attuazione del citato decreto legislativo n. 322 del 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Registrato alla Corte dei conti i 13 novembre 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 4

ALLEGATO

Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

I progetti entrati nel 2009 sono contrassegnati con (*); i progetti per i quali l'obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 196/2003 - dati sensibili e dati giudiziari - sono contrassegnati con (a)

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat

AREA: Territorio e ambiente **SETTORE: Ambiente**

IST-00907	Rilevazioni dati ambientali nelle citta'
IST-01996	Enti gestori dei servizi idrici
IST-02190	Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici (*)
IST-02192	Rilevazione sui servizi idrici (*)
IST-02193	Indicatori di sviluppo sostenibile multidomini: ambientale, sociale, economico (*)

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione**

IST-01805	Indagine campionaria sulle nascite (a)
IST-02186	Rilevazione pilota del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

IST-00204	Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (a)
IST-00245	Indagine sui consumi delle famiglie (a)
IST-00702	Aggiornamento dell’archivio dei rilevatori e dei comuni per le indagini sulle famiglie
IST-01395	Indagine sulle condizioni di vita (Eu-silc) (a)
IST-01491	Indagine CATI per il controllo della qualità dell'indagine sui consumi
IST-01858	Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo - anno 2008-2009 (a)
IST-01863	Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini - anno 2008 (a)
IST-01913	Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla soddisfazione per i servizi di erogazione di energia elettrica e gas
IST-01924	Multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali - anno 2009 (a)
IST-01946	Indagine panel sui consumi delle famiglie (a)
IST-01947	Indagine Pilota sui consumi delle famiglie - Rilevazione sperimentale nuovo questionario per l'armonizzazione con la classificazione COICOP (a)
IST-01948	Modulo ad hoc per l'indagine sulle condizioni di vita (Eu-silc) (a)
IST-02065	Multiscopo sulle famiglie: indagine europea sulla salute (a)
IST-02066	Multiscopo sulle famiglie: rilevazione sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri (a)
IST-02100	indagine sui redditi e condizioni di vita delle famiglie di immigrati (a)
IST-02151	Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero - anno 2011 (a)
IST-02155	Multiscopo sulle famiglie: modulo europeo sulla vittimizzazione (a)
IST-02157	Multiscopo sulle famiglie: indagine di controllo sulla qualità del lavoro sul campo
IST-02171	Rilevazione sperimentale sui consumi delle famiglie di immigrati, famiglie con lavoratori a tempo determinato e part-time (a)
IST-02202	Multiscopo sulle famiglie: indagine pilota sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri (*) (a)
IST-02203	Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri in un'ottica di genere (*) (a)
IST-02204	Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione di salute dei cittadini stranieri (*) (a)

IST-02215 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla salute e sicurezza sul lavoro dei cittadini stranieri occupati (*) (a)
IST-02216 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla salute e sicurezza sul lavoro degli occupati (*) (a)
IST-02227 Multiscopo sulle famiglie: indagine pilota per l'indagine europea sulla salute (*) (a)
IST-02250 Ampliamento campione indagine EU-SILC - provincia di Pisa (*) (a)
IST-02251 Rilevazione della povertà estrema (*) (a)
IST-02255 Rilevazione sperimentale modulo ad hoc su popolazione a rischio di povertà (*) (a)
IST-02258 Multiscopo sulle famiglie: Discriminazioni per orientamento sessuale (*) (a)
IST-02259 Multiscopo sulle famiglie: indagine pilota sulle discriminazioni per orientamento sessuale (*) (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istituzioni pubbliche e private

IST-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario
IST-00916 Rilevazione delle organizzazioni di volontariato
IST-01375 Rilevazione delle cooperative sociali
IST-01376 Rilevazione dell'organizzazione e delle attivita' delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza
IST-01377 Rilevazione delle Fondazioni
IST-01694 Profiling di istituzioni pubbliche per la formazione della lista S13
IST-02113 Rilevazione censuaria su unità istituzionali del settore non-profit (2°Censimento delle istituzioni non profit)
IST-02296 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni non profit (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Sanità

IST-00086 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie - classe 2a (a)
IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo (a)
IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza (a)
IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura
IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo
IST-00095 Cause di morte (a)
IST-02067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - anno 2009-2010 (a)
IST-02153 Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari anno 2009-2010" (a)
IST-02225 Multiscopo sulle famiglie: indagine di ritorno sulle persone con disabilità (*) (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza

IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione

IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie superiori
IST-01388 Censimento laureati
IST-01585 Censimento dei dottori di ricerca
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese
IST-02015 Studio di fattibilità e indagine pilota sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati disabili delle scuole secondarie superiori (a)
IST-02246 Studio di fattibilità e indagine campionaria sugli studenti stranieri nelle scuole secondarie (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

IST-00209 Indagine sulla produzione libraria

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese
IST-00220 Inserimento professionale dei laureati
IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli
IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro (2008)
IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (a)
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni (2006)
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
IST-01824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di competenza
IST-01940 Indagine definitiva sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
IST-02017 Modulo ad hoc 2008: Partecipazione al mercato del lavoro dei migranti (a)
IST-02018 Modulo ad hoc 2009: Transizione dalla condizione giovanile al mercato del lavoro
IST-02194 Modulo ad hoc 2010 - Conciliazione lavoro e famiglia (*)
IST-02195 Modulo ad hoc 2011 - Partecipazione dei disabili al mercato del lavoro (*) (a)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitività delle imprese**

IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi)
IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)
IST-01685 Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative
IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia
IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale
IST-01935 Rilevazione sui servizi alle imprese (annesso 8 reg. 58 emendato)
IST-02201 Rilevazione multiscopo sulle imprese. (*)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica**

IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese
IST-01681 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit

AREA: Sistema economico **SETTORE: Società dell'informazione**

IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
IST-01176 Rilevazione sulle imprese di telecomunicazioni
IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle ICT
IST-01842 Rilevazione trimestrale del fatturato - Informazione e Comunicazione
IST-01934 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese di intermediazione finanziaria
IST-02082 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni

AREA: Sistema economico **SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva**

IST-00110 Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue
IST-00111 Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

IST-00102 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno
IST-00103 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori
IST-00104 Rilevazione mensile dei costi di costruzione dei manufatti dell'edilizia
IST-00105 Rilevazione dei prezzi al consumo
IST-00106 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori
IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parita' internazionali di potere acquisto (Ppa)
IST-01364 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero
IST-01674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi
IST-01905 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionali di potere d'acquisto
IST-02042 Rilevazione dei prezzi delle abitazioni (OOH)

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

IST-00161 Stime della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana
IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse
IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
IST-00169 Distribuzione delle sementi
IST-00170 Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo
IST-00185 Pesca nei laghi e nei bacini artificiali
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole
IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee
IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole
IST-01635 Macellazione annuale del bestiame a carni rosse
IST-01636 Macellazione mensile del bestiame a carni bianche
IST-02112 6°Censimento generale del'agricoltura
IST-02145 Rilevazione di controllo della copertura e qualità del prototipo di registro statistico delle aziende agricole

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale
IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi
IST-01641 Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica (Prodcom)
IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria siderurgica

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire

IST-01675 Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio
IST-01839 Stima anticipata dell'indice del valore delle vendite al dettaglio
IST-01841 Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commercio all'ingrosso
IST-01844 Rilevazione trimestrale del fatturato - commercio manutenzione e riparazione di autoveicoli, vendita al dettaglio di carburanti

AREA: Settori economici **SETTORE: Turismo**

IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
IST-00141 Attivita' alberghiera
IST-00671 Multiscopo sulle famiglie: Viaggi, vacanze e vita quotidiana - trimestrale (a)
IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di supporto ai trasporti

AREA: Settori economici **SETTORE: Trasporti**

IST-00145 Trasporto aereo
IST-00146 Trasporto merci su strada
IST-00818 Trasporto marittimo
IST-01646 Trasporto ferroviario
IST-01843 Rilevazione trimestrale del fatturato - trasporti navali, aerei e trasporti terrestri

Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze

AREA: Settori economici **SETTORE: Servizi finanziari**

ECF-00001 Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti

Titolare: Ministero dell'interno

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

INT-00008 Tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative
INT-00009 Censimento delle strutture socio-riabilitative per i tossicodipendenti in trattamento
INT-00046 Censimento delle strutture per anziani in Italia
INT-00047 Censimento delle strutture di accoglienza per stranieri

Titolare: Ministero del lavoro e della previdenza sociale

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

LPR-00073 Rilevazione sull'attivita' previdenziale degli Enti vigilati

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione

LPR-00095 Sistema di monitoraggio delle attività dei fondi interprofessionali per la formazione continua

Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura

MBE-00008 Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali

Titolare: Ministero delle comunicazioni

AREA: Sistema economico SETTORE: Società dell'informazione

MCO-00004 Indicatori statistici per l'analisi dei mercati nazionali delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica
MCO-00005 Analisi dei mercati dei servizi postali nazionali

Titolare: Ministero dello sviluppo economico

AREA: Sistema economico SETTORE: Prezzi

MSE-00012 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (benzina super,benzina senza piombo, gasolio per auto, gasolio da riscaldamento, olii combustibili, gpl autotrazione)
MSE-00022 Prezzi del carbone

AREA: Settori economici SETTORE: Industria

MSE-00005 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi
MSE-00009 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
MSE-00013 Produzione delle raffinerie di petrolio
MSE-00014 Produzione dell'industria petrolchimica

AREA: Settori economici SETTORE: Commercio

MSE-00006 Centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio
MSE-00008 Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)

AREA: Conti economici e finanziari SETTORE: Conti economici e finanziari

MSE-00002 Conti Pubblici Territoriali

Titolare: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

PAC-00006 Produzione, movimento ed importazione di concimi minerali e organo - minerali
PAC-00007 Immatricolazione di macchine agricole
PAC-00057 Statistiche sugli aspetti produttivi del comparto Floro - Vivaistico.
PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura
PAC-00068 Incubazioni uova e commercio estero pulcini (*)

Titolare: Ministero della pubblica istruzione

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

PUI-00001 Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali (a)
PUI-00002 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali
PUI-00003 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado statali e non statali
PUI-00004 Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali
PUI-00006 Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado
PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di licenza nelle scuole secondarie di I grado
PUI-00008 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di II grado
PUI-00009 Anagrafe degli studenti (*)

Titolare: Ministero della salute

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Sanità**

SAL-00005 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi extracomunitari
SAL-00006 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura
SAL-00007 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attivita' degli istituti)
SAL-00008 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)
SAL-00010 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati
SAL-00013 Qualita' delle acque di balneazione
SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati (a)
SAL-00025 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale
SAL-00026 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978
SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie (a)
SAL-00030 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari
SAL-00034 Anagrafe zootecnica
SAL-00038 Certificato di assistenza al parto (a)
SAL-00047 Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale
SAL-00049 Profilassi internazionale: vaccinazioni per viaggiatori internazionali eseguite dagli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera

Titolare: Ministero dei trasporti

AREA: Settori economici **SETTORE: Trasporti**

TRA-00002 Dati economici e fisici delle piccole e medie aziende di trasporto ferroviario
TRA-00004 Trasporto pubblico locale
TRA-00005 Autolinee di competenza statale (interregionali, gran turismo, internazionali) e noleggio autobus
TRA-00006 Servizio di trasporto impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari
TRA-00007 Trasporti per condotta
TRA-00008 Trasporti per vie d'acqua interne
TRA-00015 Spese sostenute dalle societa' private del settore dei trasporti

Titolare: Regione Liguria

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

LIG-00003 Censimento degli impianti sportivi nella Regione Liguria

Titolare: Regione Marche

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

MAR-00003 Indagine pilota per l'avvio di una rilevazione panel longitudinale sulle caratteristiche socio economiche delle famiglie in rapporto alle modificazioni del mercato del lavoro (*)

Titolare: Regione Toscana

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

TOS-00009 Indagini congiunturali sull'artigianato toscano
TOS-00017 Rilevazione sull'attività estrattiva

Titolare: Regione Veneto

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

VEN-00001 Impianti sportivi

Titolare: Provincia autonoma di Bolzano

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

PAB-00006 Indagine sui giovani (a)
PAB-00011 Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesine (a)
PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

PAB-00009 Educazione permanente in Alto Adige (a)

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

PAB-00001 Retribuzioni e oneri sociali mensili e annuali dei dipendenti delle istituzioni e delle imprese della provincia di Bolzano

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

PAB-00018 Osservatorio prezzi

Titolare: Provincia autonoma di Trento

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

PAT-00009 Indagine sull'Istruzione universitaria

AREA: Sistema economico **SETTORE: Società dell'informazione**

PAT-00018 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione delle imprese con meno di 10 addetti (e-commerce)

AREA: Settori economici **SETTORE: Turismo**

PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri

Titolare: Provincia di Pesaro e Urbino

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

PSU-00002 I servizi sociali in Provincia di Pesaro e Urbino

Titolare: Comune di Firenze

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

FIR-00007 La qualita' della vita a Firenze

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

FIR-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze
FIR-00012 I redditi dei fiorentini

Titolare: Comune di Livorno

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

LIV-00001 Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livorno - Collesalvetti

Titolare: Comune di Milano

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

MIL-00015 Percorsi formativi dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado

Titolare: Comune di Roma

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

ROM-00005 Aggiornamento banca dati delle aziende agricole e delle pratiche a minor impatto ambientale

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istituzioni pubbliche e private**

UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior

Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA)

Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

ISA-00004 Inchiesta congiunturale Isae presso i consumatori

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitività delle imprese**

ISA-00006 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di servizi di mercato

AREA: Sistema economico **SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva**

ISA-00008 Inchiesta congiunturale Isae sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

ISA-00001 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive
ISA-00002 Indagine congiunturale Isae sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

ISA-00005 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di costruzioni

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

ISA-00003 Inchiesta congiunturale Isae su commercio interno al dettaglio (al minuto tradizionale e grande distribuzione)

Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

ISF-00021 Le politiche di formazione delle grandi imprese italiane
ISF-00022 La formazione continua nelle Pmi. Comportamenti, atteggiamenti, ruolo del territorio
ISF-00039 Formazione nelle imprese

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro
ISF-00046 La qualità del lavoro in Italia (*)

Titolare: Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura - Irepa

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

IRE-00001 Produzione e prezzi medi dei prodotti della pesca marittima

Titolare: Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a.

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
TER-00002 Nota congiunturale mensile
TER-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica

09A14896

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DISPOSIZIONE 2 novembre 2009.

Iscrizione nella sezione A dell'elenco dei siti Internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali della società «Studio A/3 S.r.l.», in Funo di Argelato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile»;

Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale:

è stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 ottobre 2006;

è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza del 28 settembre 2007 (prot. m. dag 4 ottobre 2007, n. 126818.E), integrata con note (prot. m. dag 18 maggio 2009, n. 68600.E), (prot. m. dag 25 settembre 2009, n. 116875.E) e 20 ottobre 2009 (prot. m. dag 27 ottobre 2009, n. 130973.E) con la quale la società «Studio A/3 S.r.l.», con sede legale in Funo di Argelato (Bologna), blocco 3/B n. 57 Centergross, p. IVA e c.f. 02172021202, siti internet www.astebologna.it, www.asteforli-cesena.it, astemodena.it, www.asteravenna.it e www.asterimini.it, ha presentato istanza d'iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso il distretto di Corte d'appello di Bologna;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società «Studio A/3 S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto con quanto previsto dal P.D.G. del 2 aprile 2009;

Verificati in particolare:

il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici;

l'assenza di situazioni d'incompatibilità;

il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m dag 19 ottobre 2009, n. 127349.E);

Dispone:

L'iscrizione della società «Studio A/3 S.r.l.», con sede legale in Funo di Argelato (Bologna), blocco 3/B n. 57 Centergross, p. IVA e c.f. 02172021202, siti internet

www.astebologna.it, www.asteforli-cesena.it, www.astemodena.it, www.asteravenna.it e www.asterimini.it, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso il distretto di Corte d'appello di Bologna.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A14783

DISPOSIZIONE 2 novembre 2009.

Iscrizione nella sezione A dell'elenco dei siti Internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali della società «Lybra S.r.l.», in Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter* del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile»;

Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale:

è stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 ottobre 2006;

è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza del 28 settembre 2007 (prot. m. dag 19 ottobre 2007, n. 21423.E), integrata con note (prot. m. dag 22 settembre 2009, n. 115028.E), e 20 ottobre 2009 (prot. DOG07 del 27 ottobre 2009, n. 29452.E) con la quale la società «Lubra S.r.l.», con sede legale in Avellino, via F.P. Petronelli n. 15, p. IVA 02465780647, sito internet www.astelegaligiudiziarie.it, ha presentato instanza d'iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso il distretto di Corte d'appello di Salerno;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società «Lybra S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal P.D.G. del 2 aprile 2009;

Verificati in particolare:

il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici;

l'assenza di situazioni d'incompatibilità;

il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m dag 19 ottobre 2009, n. 132524.E);

Dispone:

L'iscrizione della società «Lybra S.r.l.», con sede legale in Avellino, via F.P. Petronelli n. 15, p. IVA 02465780647, sito internet www.astelegaligiudiziarie.it, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso il distretto di Corte d'appello di Avellino.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A14782

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2009.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Quadrifoglio d'oro».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Quadrifoglio d'oro», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004, prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 e prot. 2009/22982/Giochi Ltt del 30 giugno 2009 che hanno fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 14 dicembre 2009 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Quadrifoglio d'oro».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 50.400.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco.

Il biglietto presenta due aree di gioco, ricoperte di speciale vernice asportabile. La prima riproduce l'immagine di un «quadrifoglio» e reca all'interno l'immagine di otto monete contraddistinte dalla scritta «premio»; al centro del quadrifoglio è riportata l'immagine di quattro coccinelle contraddistinta dalla scritta «numeri fortunati». La seconda area riproduce l'immagine di un cornetto di corallo contraddistinta dalla scritta «bonus».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento. il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2.00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Si devono scoprire i numeri celati dalle quattro coccinelle contraddistinte dalla scritta «numeri fortunati» ed in numeri celati dalle otto monete; se uno o più dei «numeri fortunati» è presente una o più volte nelle monete si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Si deve poi scoprire il numero celato dal cornetto di corallo contraddistinto dalla scritta «bonus»; se il numero rinvenuto

è presente una o più volte nelle monete si raddoppia il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 65.020.800,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 5 premi di euro 100.000,00;
n. 70 premi di euro 10.000,00;
n. 280 premi di euro 1.000,00;
n. 1.120 premi di euro 500,00;
n. 1.560 premi di euro 200.00;
n. 21.910 premi di euro 100,00;
n. 60.310 premi di euro 50,00;
n. 205.380 premi di euro 20,00;
n. 545.580 premi di euro 10,00;
n. 6.029.100 premi di euro 5,00;
n. 8.876.700 premi di euro 2,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, Viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 novembre 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 379

09A14784

DECRETO 10 dicembre 2009.

Variazione di prezzo di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali la British American Tobacco Italia Spa e la JT International Italia Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacco lavorato in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacco lavorato, è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ALFA FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
AMADIS AZZURRA	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
AMADIS CLASSICA	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
AROME VANILLE	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE 100 s	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BENSON & HEDGES AMERICAN RED 100 s	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BENSON & HEDGES AMERICAN YELLOW	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BENSON & HEDGES GOLD	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
BENSON & HEDGES SILVER	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
BENSON & HEDGES SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BIS	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BRERA	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
CAMEL	cartoccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL BLUE	astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
CAMEL BLUE	cartoccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL ESSENTIAL BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL ESSENTIAL FILTERS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL ESSENTIAL WHITE	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL FILTERS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL FILTERS	cartoccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL FILTERS	astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
CAMEL FILTERS 100"S	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10

	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
CAMEL NATURAL FLAVOR	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
CAMEL NATURAL FLAVOR	astuccio da 10 pezzi	215,00	220,00	2,20
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE	astuccio da 10 pezzi	215,00	220,00	2,20
CAMEL ONE	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL ORANGE	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL SILVER	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL SILVER	astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
CAMEL SILVER 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CARTIER VENDOME	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
CARTIER VENDOME BLEU	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
COLOMBO K.S. FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
CORTINA SUPER KS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
CORTINA SUPER SLIM	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
DUNHILL - ROTHMANS L.L. BLU SLIM	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
DUNHILL - ROTHMANS L.L. GOLD SLIM	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
DUNHILL - ROTHMANS L.L. SLIM	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
DUNHILL BLUE	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
DUNHILL BLUE	astuccio da 10 pezzi	225,00	230,00	2,30
DUNHILL FINE CUT BLUE	astuccio da 20 pezzi	245,00	250,00	5,00
DUNHILL FINE CUT SILVER	astuccio da 20 pezzi	245,00	250,00	5,00
DUNHILL GOLD	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
DUNHILL INTERNATIONAL	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
DUNHILL KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
DUNHILL KS	astuccio da 10 pezzi	225,00	230,00	2,30
ESPORTAZIONE	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ESPORTAZIONE FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
EURA	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
GLAMOUR BLUES SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
GLAMOUR PINKS SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
HB KS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
KENT BLUE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
KENT NANOTEK BLACK	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
KENT NANOTEK TITANIUM	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
KENT ORIGINAL TASTE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
KENT SILVER	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
KENT WHITE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
KIM SUPERSLIM	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
KIM SUPERSLIM CELESTE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
LIDO	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
LIDO	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
LIDO BLU	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
LUCKY STRIKE BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
LUCKY STRIKE BLUE	astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
LUCKY STRIKE BLUE	cartoccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
LUCKY STRIKE BLUE SPECIAL EDITION	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
LUCKY STRIKE MADURA SILVER	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
LUCKY STRIKE RED	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
LUCKY STRIKE RED	cartoccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00

	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
LUCKY STRIKE RED	astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
LUCKY STRIKE RED SPECIAL EDITION	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MAYFAIR	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MAYFAIR SKY BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MEINE SORTE 100 CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MEINE SORTE CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MEMPHIS ORIGINAL BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MEMPHIS ORIGINAL BLUE 100’S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MEMPHIS ORIGINAL RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MORE 120"S FILTER	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MORE MENTHOL 120"S	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MORE SPECIAL WHITES 120"S	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
MS 100"S DE LUXE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MS AZZURRE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MS BIANCHE	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
MS BIANCHE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MS BIONDE	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MS BIONDE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MS BIONDE	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
MS BLU	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MS CHIARE	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
MS CHIARE	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MS CHIARE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MS CLASSIC SOFT	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MS CLUB BIANCA	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MS CLUB SLIM	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MS INTERNATIONAL 100"S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MS RED BOX	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MS ROSSE	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MS ROSSE	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
MS ROSSE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MUNDIAL	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
N80 FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
NAZIONALE BOX	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
NAZIONALI	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
NAZIONALI FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL LOS ANGELES (AMBER) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PALL MALL MANHATTAN (WHITE) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PALL MALL MIAMI (AZURE) 100'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PALL MALL MIAMI (AZURE) KS 10'S	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
PALL MALL MIAMI (AZURE) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) 100'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 10'S	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 20'S	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PALL MALL PACIFIC BAY (BLUE)	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80

	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
PALL MALL POCKET EDITION 20'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) 100'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 10'S	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 20'S	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PALL MALL SAN FRANCISCO CHARCOAL 20'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PALL MALL SUNSET BOULEVARD (AMBER)	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PARISIENNE	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PARISIENNE ORANGE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PEER EXPORT	cartoccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
ROTHMANS INTERNATIONAL	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
ROTHMANS KS BLUE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
ROTHMANS KS RED	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
ROTHMANS SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
SAKURA	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
SALEM	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
SAX MUSICAL EMOTION (BLUE)	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
SAX MUSICAL PASSION (RED)	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
SAX MUSICAL SENSATION (AZURE)	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
SILK CUT PURPLE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
ST. MORITZ MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
STOP K.S. FILTRO	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
SUPER FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
VOGUE AROME	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
VOGUE BLEUE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
VOGUE FINE BLEUE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
VOGUE FINE LILAS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
VOGUE FINE MENTHE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
VOGUE LILAS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
VOGUE MENTHE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
WINFIELD BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
WINFIELD RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
WINSTON BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
WINSTON BLUE	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
WINSTON BLUE	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
WINSTON BLUE 100's	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
WINSTON BLUE SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
WINSTON CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
WINSTON CLASSIC	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
WINSTON CLASSIC	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
WINSTON CLASSIC 100's	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
WINSTON ONE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
WINSTON SILVER	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
WINSTON SILVER	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
WINSTON SILVER 100'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
WINSTON SILVER SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
ZENIT	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 101

09A14970

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 novembre 2009.

Concessione, ai sensi dell'articolo 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, del trattamento di cui all'articolo 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le società «Gabetti Property Solution Agency S.p.a.» e «Gabetti Property Solution S.p.a.». (Decreto n. 48294).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - con il quale è stato previsto che «ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 28 maggio 2009, relativo alle società Gabetti Property Solution S.p.a. e Gabetti Property Solution Agency S.p.a., per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - in favore dei lavoratori licenziati dalle predette società;

Viste le istanze presentate in data 4 agosto 2009 dalle società Gabetti Property Solution S.p.a. e Gabetti Property Slution Agency S.p.a., ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, in favore dei lavoratori licenziati;

Visti gli elenchi presentati in data 18 settembre 2009 dalla società Gabetti Property Solution S.p.a. e Gabetti Property Solution Agency S.p.a., ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, in favore rispettivamente di:

28 unità lavorative della società Gabetti Property Solution S.p.a.;

228 unità lavorative della società Gabetti Property Solution Agency S.p.a.;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, comma 10 - bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 28 maggio 2009, in favore di un numero massimo di 228 unità lavorative della società Gabetti Property Solution Agency S.p.a.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società Gabetti Property Solution Agency S.p.a., sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.467.735,20 (duemilioniquattrocentosessantasettemilasettecentotrentacinque/20).

Matricola INPS: 4922688403

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 - bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, definito nell'accordo intervenuto

presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 28 maggio 2009, in favore di un numero massimo di 28 unità lavorative della società Gabetti property solution S.p.a.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società Gabetti Property Solution S.p.a., sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 303.055,20 (trecentotremilacinquantacinque/20).

Matricola INPS: 4929545961

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 2.770.790,40 graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A14789

DECRETO 18 novembre 2009.

Ripartizione delle risorse per l'annualità 2008-2009 tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;

Visto l'art. 9, commi 3 e 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, così come modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, del recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Visto il regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

Visto il regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»);

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;

Visto il decreto direttoriale n. 40/cont/I/2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2007;

Visto il decreto direttoriale n. 90/cont/V/2009 del 2 ottobre 2009 di impegno delle risorse;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, riunitosi in data 16 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze ed, a favore delle imprese, per svilupparne la competitività, nel rispetto delle normative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano risorse pari a euro 150.000.000,00 — annualità 2008 e 2009 — così come riportato nella seguente tabella.

Regioni/Province Aut.	Euro	
Piemonte	€	**11.482.992**
Valle d'Aosta	€	**294.965**
Lombardia	€	**24.960.844**
Bolzano	€	**1.175.903**
Trento	€	**1.267.066**
Veneto	€	**12.127.758**
Friuli-Venezia Giulia	€	**2.974.793**
Liguria	€	**3.844.539**
Emilia-Romagna	€	**10.436.935**
Toscana	€	**8.975.988**
Umbria	€	**2.230.729**
Marche	€	**3.835.666**
Lazio	€	**14.941.498**
Abruzzo	€	**3.186.653**
Molise	€	**769.294**
Campania	€	**13.507.767**
Puglia	€	**10.240.356**
Basilicata	€	**1.488.144**
Calabria	€	**4.582.811**
Sicilia	€	**12.786.037**
Sardegna	€	**4.889.261**
ITALIA	€	**150.000.000**

I sette decimi sono ripartiti sulla base della distribuzione percentuale dei dipendenti attribuibili al settore privato. Il restanti tre decimi vengono ripartiti tra le regioni e le province autonome che hanno un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, sulla base del criterio precedente (dati Istat - forze di lavoro, ultimo trimestre 2008).

2. L'onere di cui al presente articolo fa carico al capitolo 7031 del Bilancio del fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, esercizio finanziario 2009.

Art. 2.

Le regioni e le province autonome, nel confronto con le parti sociali, da realizzarsi secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione, ripartiscono le risorse di cui all'art. 1, con priorità per i lavoratori delle piccole e medie imprese, come di seguito indicato:

piani formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale;

piani straordinari di intervento, ai sensi della legge n. 2/2009;

voucher individuali con priorità per le seguenti categorie:

lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni;

lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.

giovani disoccupati con contratto di lavoro non rinnovato alla data del 31 dicembre 2008 per il reinserimento in azienda e per il sostegno del reddito.

Le attività formative previste dagli interventi di cui sopra potranno essere svolte, preferibilmente, in azienda.

Art. 3.

1. Le amministrazioni regionali e le province autonome, nella programmazione degli interventi di cui al presente decreto, favoriscono l'integrazione con quanto realizzato con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, ex art. 118, legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunità.

3. Le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse anche per interventi a favore di lavoratori colpiti dalla crisi.

Art. 4.

1. Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica nel cui ambito, oltre a quanto indicato nell'art. 2, viene prevista:

l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori);

l'indicazione delle modalità di selezione delle iniziative;

il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (regolamenti della CE n. 800/08 e n. 1998/2006 «*de minimis*»).

2. Al fine di favorire processi di programmazione pluriennale territoriale nell'ambito della formazione continua, le regioni e le province autonome, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto impegnano, con atti giuridicamente vincolanti, le risorse di cui all'art. 1 unitamente alle risorse ripartite con decreto direttoriale n. 40/cont/V/2007, relativo alle annualità 2006 e 2007, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

3. Per l'erogazione delle risorse le regione e le province autonome, trasmettono al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente vincolanti.

4. Pertanto, le erogazioni saranno effettuate come di seguito:

50% delle risorse al momento della trasmissione dell'atto deliberativo dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente vincolanti;

50% delle risorse all'invio dei dati di monitoraggio sulle attività realizzate.

5. Per quanto riguarda, invece, le risorse destinate alle iniziative formative a domanda individuale, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle relative risorse.

6. Le risorse non utilizzate nei termini di cui al precedente punto 2 verranno disimpegnate e riattribuite alle regioni con criteri individuati dal Ministero del lavoro sentito il coordinamento delle regioni.

Art. 5.

1. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro in accordo con le regioni e le province autonome e con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua.

Roma, 18 novembre 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A14785

DECRETO 20 novembre 2009.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 2 del 21 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del avv. Paola Pizzighini, membro titolare in rappresentanza di Assolombarda;

Vista la nota prot. n. 696/ALP-BA/rd del 13 novembre 2009 di Assolombarda con la quale viene designato membro titolare della suddetta commissione il dott. Giorgio Cacchioli in sostituzione del avv. Paola Pizzighini;

Ritenuto di dovere procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giorgio Cacchioli è nominato membro titolare in sostituzione del avv. Paola Pizzighini in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza di Assolombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 novembre 2009

Il direttore provinciale: WEBER

09A14788

DECRETO 24 novembre 2009.

Costituzione della commissione speciale presso il comitato provinciale INPS di Cremona, per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori coltivatori diretti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto l'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto n. 40/2009 del 24 novembre 2009, di ricostituzione del comitato provinciale INPS di Cremona per il quadriennio 2009/2013;

Sentite le organizzazioni sindacali della categoria interessata;

Valutato il relativo grado di rappresentatività;

Viste le designazioni dei rappresentanti che sono stati attribuiti alle rispettive organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso il comitato provinciale dell'INPS di Cremona, la commissione speciale prevista dalla legge n. 88/1989, richiamata in premessa, per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del primo comma dell'art. 46 della citata legge.

Art. 2.

La commissione è composta come segue:

sig. Trevisi rag. Silvia - presidente (coltivatori diretti);

sig. Bellandi dott. Aldo - membro (coltivatori diretti);

sig. Cazzamali p.a. Francesco - membro (coltivatori diretti);

sig. Benedini Marco - membro (coltivatori diretti);

sig. Lupo Pasini dott. Antonio - membro (Confederazione italiana agricoltori);

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Cremona;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Cremona;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cremona.

Il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la stessa validità quadriennale del decreto n. 40/2009 del 24 novembre 2009, di ricostituzione del comitato provinciale INPS.

Cremona, 24 novembre 2009

Il direttore provinciale: CATALANO

09A14781

DECRETO 24 novembre 2009.

Costituzione della commissione speciale presso il comitato provinciale INPS di Cremona, per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi commercianti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto l'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto n. 40/2009 del 24 novembre 2009, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona per il quadriennio 2009/2013;

Sentite le organizzazioni sindacali della categoria interessata;

Valutato il relativo grado di rappresentatività;

Viste, le designazioni dei rappresentanti che sono stati attribuiti alle rispettive organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Cremona, la Commissione speciale prevista dalla legge n. 88/1989, richiamata in premessa, per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi commercianti, di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del primo comma dell'art. 46 della citata legge.

Art. 2.

La commissione è composta come segue:

sig. Casarin Fausto - Presidente (associazione commercianti);

sig. Romanenghi Maurizio - Membro (associazione commercianti);

sig. Reggiani Alberto - Membro (associazione commercianti);

sig. Fontana Giovanni - Membro (confesercenti);

sig.ra Oneta Maria Chiara - Membro (associazione commercianti di Crema e circondario);

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Cremona;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Cremona;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cremona.

Il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la stessa validità quadriennale del decreto n. 40/2009 del 24 novembre 2009 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.

Cremona, 24 novembre 2009

Il direttore provinciale: CATALANO

09A14754

DECRETO 24 novembre 2009.

Costituzione della commissione speciale presso il comitato provinciale INPS di Cremona, per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi artigiani.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto l'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto n. 40/2009 del 24 novembre 2009, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona per il quadriennio 2009/2013;

Sentite le organizzazioni sindacali della categoria interessata;

Valutato il relativo grado di rappresentatività;

Viste le designazioni dei rappresentanti che sono stati attribuiti alle rispettive organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Cremona, la commissione speciale prevista dalla legge n. 88/1989, richiamata in premessa, per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi artigiani, di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del primo comma dell'art. 46 della citata legge.

Art. 2.

La commissione è composta come segue:

sig. Canestraro Renato - Presidente (associazione artigiani);

sig.ra Pravisani Cecilia Maria - Membro (associazione artigiani);

sig. Cavagnoli Bruno - Membro (C.N.A.);

sig. Baroni Giulio - Membro (associazione autonoma artigiani cremaschi);

sig. Zuccotti dott. Luca - Membro (libera associazione artigiani cremaschi);

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Cremona;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Cremona;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cremona.

Il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la stessa validità quadriennale del decreto n. 40/2009 del 24 novembre 2009, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.

Cremona, 24 novembre 2009

Il direttore provinciale: CATALANO

09A14755

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 settembre 2009.

Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2009-2010.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, che all'art. 30, comma 5, individua l'Acquirente Unico S.p.A. quale fornitore di ultima istanza a garanzia della fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi;

Visto l'art. 30, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, degli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente Unico S.p.A. al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma 5 del medesimo articolo;

Visto che il medesimo comma prevede che la data di assunzione da parte dell'Acquirente Unico S.p.A. della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi sia stabilita con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'adozione di una completa disciplina attuativa delle richiamate disposizioni della legge 23 luglio 2009, n. 99, dare prima attuazione alle medesime disposizioni attribuendo all'Acquirente Unico S.p.A. la responsabilità di effettuare le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti fornitori di ultima istanza previste dalla vigente normativa, al fine di salvaguardare le esigenze di stabilità di assetto e di gradualità nella modifica del medesimo;

Ritenuto opportuno che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas individui le regole per l'effettuazione della procedura di selezione dei fornitori di ultima istanza e per l'erogazione del servizio di ultima istanza e che, a tal fine, sia opportuno che l'Autorità si attenga agli indirizzi seguiti per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'anno termico 2008-2009;

Sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che ha espresso parere favorevole allo schema del presente decreto;

Decreta:

Articolo unico

Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2009-2010

1. Per l'anno termico 2009-2010, le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti fornitori di ultima istanza nel mercato del gas naturale sono effettuate dall'Acquirente Unico S.p.A. in conformità alle regole di cui al comma 2.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le regole alle quali si attiene l'Acquirente Unico S.p.A. per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 1 e per l'erogazione del servizio di ultima istanza, sulla base degli indirizzi seguiti per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'anno termico 2008-2009.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore alla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 3 settembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 57

09A14790

DECRETO 28 ottobre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «King - Piccola società cooperativa di lavoro a r.l.», in Afragola.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 27 novembre 2007 redatto da un revisore della Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «King - Piccola società cooperativa di lavoro a r.l.», con sede in Afragola (Napoli);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative all'omesso adeguamento dello statuto sociale alla vigente normativa in materia;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8. L. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «King - Piccola società cooperativa di lavoro a r.l. », con sede Afragola (Napoli) - C.F. 04038631216 costituita in data 8 giugno 2001.

Art. 2.

L'avv. Raffaele Moschettino nato a Napoli il 21 giugno 1969 con studio in Marigliano (Napoli) a Via Risorgimento n. 17, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di provvedere all'adeguamento dello statuto sociale alla vigente normativa in materia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14791

DECRETO 28 ottobre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Corsaro società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro e servizi», in Pietramelara.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 27 giugno 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Corsaro società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro e servizi», con sede in Pietramelara (Caserta);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato rispetto della mutualità prevalente ed alla mancata certificazione del bilancio ai sensi dell'art. 2545-*octies*, da parte di una società di revisione;

Preso nota delle controdeduzioni prodotte dal legale rappresentente con nota del 25 febbraio 2009;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 18 giugno 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, anche tenendo conto delle predette comunicazioni;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, ha prodotto le proprie controdeduzioni che non sono state accolte in quanto le attività poste in essere sono state ritenute insufficienti a sanare le irregolarità riscontrate;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Corsaro società cooperativa a responsabilita' limitata di produzione e lavoro e servizi», con sede in Pietramelara (Caserta) - C.F. 03078230616 costituita in data 19 luglio 2004.

Art. 2.

La dott.ssa Lucia Renzi nata a Chiasso (Torino) il 7 agosto 1968 e residente in Caserta a via Petturelli, 29 è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di provvedere alla certificazione di bilancio ai sensi dell'art. 2545-*octies* del codice civile.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14792

DECRETO 9 novembre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Lipian Società cooperativa a responsabilità limitata», in Scansano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 26 maggio 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Lipian Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scansano (Grosseto);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata redazione del regolamento interno di cui alla legge n. 142/2001, mancata attuazione del provvedimento richiesto dall'art. 2545-*octies* del codice civile, mancato versamento dei contributi di revisione dovuti;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Lipian Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scansano (Grosseto) - codice fiscale 01322390533 costituita in data 14 aprile 2004.

Art. 2.

Il rag. Gian Luca Ancarani nato a Grosseto il 5 marzo 1964 e residente in Grosseto a piazza Bettino Craxi n. 12 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di redigere il regolamento di cui alla legge n. 142/2001, di effettuare gli adempimenti dall'art. 2545-*octies* del codice civile e effettuare il versamento dei contributi di revisione dovuti.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14648

DECRETO 9 novembre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «CO.E.S. Piccola società cooperativa a r.l.», in Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di mancato accertamento datato 16 dicembre 2008 redatto da un revisore del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) nei confronti della società cooperativa «CO.E.S. Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Benevento;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata indicazione nello statuto sociale del requisito di cui alla lettera *b)* dell'art. 2514 del codice civile, mancato versamento dei contributi di revisione dovuti, mancato versamento del 3% degli utili di bilancio;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 18 giugno 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «CO.E.S. Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Benevento - codice fiscale 01118780624 costituita in data 23 febbraio 1998.

Art. 2.

La dott.ssa Valentina Rettino nata a Benevento il 5 gennaio 1980 e residente in Benevento a via Tiengo, 7 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di provvedere all'adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme del diritto societario, al pagamento del contributo biennale dovuto e del 3% degli utili di bilancio.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14649

DECRETO 9 novembre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «CONS.A.A.R. Società cooperativa consortile a responsabilità limitata», in Rutigliano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 16 giugno 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «CONS. A.A.R. Società cooperativa consortile a responsabilità limitata», con sede in Rutigliano (Bari);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento dello statuto sociale alla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 marzo 2003, n. 6, al mancato versamento dei contributi di revisione dovuti, alla mancata esclusione dei soci privi dei requisiti previsti dallo statuto;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 18 giugno 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «CONS.A.A.R. Società cooperativa consortile a responsabilità limitata», con sede in Rutigliano (Bari) - codice fiscale 05985250728 costituita in data 28 febbraio 2003.

Art. 2.

Il dott. Romano Mosconi nato a Roma il 17 novembre 1947 con studio in Roma a via Nomentana n. 256 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; dovrà provvedere all'adeguamento dello statuto sociale alla normativa vigente in materia, al pagamento del contributo di revisione dovuto e ad una ricognizione della compagine in ordine ai requisiti soggettivi posseduti dai soci e alle delibere conseguenziali.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14650

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 settembre 2009.

Individuazione dell'Autorità competente all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 83-*bis*, comma 14 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 83-*bis* della legge 6 agosto 2008, n. 133 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto l'art. 2-*quinquies*, comma 1, lettera *e)* e comma 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 201 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997», che ha novellato il predetto art. 83-*bis*;

Visto, in particolare, l'art. 83-*bis*, commi da 6 a 9 della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che individua le violazioni alla cui commissione il successivo comma 14 ricollega le sanzioni a carico dei trasgressori;

Visto il comma 14 del citato art. 83-*bis*, che individua le sanzioni che si rendono applicabili a seguito dell'accertamento delle violazioni di cui ai commi 6, 7, 8, e 9, e cioè l'esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, l'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;

Visto il comma 15 del ripetuto art. 83-*bis*, che prevede che l'autorità competente all'applicazione delle predette sanzioni deve essere individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ed in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *g)*, che istituisce la Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», che individua i principi generali in materia di procedimento sanzionatorio;

Visto l'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, così come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore»;

Considerato che, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni individuate dall'art. 83-*bis*, comma 14, della richiamata legge n. 133 del 6 agosto 2008, come modificato dall'art. 2-*quinquies*, comma 1, lettera *e)*, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, si rende necessario individuare l'autorità competente all'applicazione delle stesse attraverso il decreto interministeriale di cui all'art. 83-*bis*, comma 15, della legge medesima;

Ritenuto che l'Autorità competente ad applicare le sanzioni di cui al comma 14, deve essere individuata in funzione della differente natura delle sanzioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

Autorità competenti ad applicare le sanzioni

1. Le sanzioni amministrative, che conseguono alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 83-*bis*, commi 6, 7, 8, e 9 della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono applicate, in ragione della loro differente natura e nel rispetto delle relative competenze, dalle amministrazioni di seguito specificate:

a) dall'Agenzia delle entrate con riferimento alla sanzione dell'esclusione dai benefici finanziari e fiscali;

b) dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con riferimento alla sanzione dell'esclusione dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;

c) dal Ministero dello sviluppo economico con riferimento alla sanzione dell'esclusione dai benefici finanziari.

2. L'autorità competente di cui alla lettera *b)* del presente articolo provvede, altresì, alle segnalazioni agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in materia previdenziale.

Art. 2.

Procedimento

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, in base alle segnalazioni pervenute da parte dei soggetti che hanno effettuato il controllo e, comunque, da parte di chiunque vi abbia interesse, a seguito di preliminare esame istruttorio, trasmette, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni stesse, gli atti, corredati da un dettagliato rapporto, all'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 83-*bis*, comma 14, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, così come individuate dal precedente art. 1.

2. È fatta comunque salva la facoltà, per le autorità di cui all'art. 1, di procedere d'ufficio, nell'ambito delle rispettive competenze, ove abbiano altrimenti notizia delle violazioni di cui al citato art. 83-*bis*, commi 6, 7, 8 e 9.

3. Le autorità di cui all'art. 1 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, le decisioni assunte, ai fini degli eventuali, successivi adempimenti, previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni è soggetto alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché, limitatamente al procedimento di irrogazione delle sanzioni fiscali, alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Avverso le determinazioni delle autorità competenti di cui all'art. 1, sono esperibili gli ordinari ricorsi, in via amministrativa e giurisdizionale, previsti dalla legge.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Le autorità individuate ai sensi dell'art. 1 provvedono all'adozione dei provvedimenti di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 16 settembre 2009

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti 13 novembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 222

09A14787

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del formaggio Toma Piemontese DOP, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Toma Piemontese».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Toma Piemontese»;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 21 novembre 2003 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del formaggio Toma Piemontese DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Toma Piemontese»;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2006, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del formaggio Toma Piemontese DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Toma Piemontese»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato Istituto Nord Ovest Qualità soc. coop., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 4 novembre 2003 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del formaggio Toma Piemontese DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 per la DOP «Toma Piemontese»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 4 novembre 2003 e già confermato con decreto 4 novembre 2006, al Consorzio di tutela del formaggio Toma Piemontese DOP con sede in Torino, via Livorno 60, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Toma Piemontese».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 4 novembre 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A14598

DECRETO 24 novembre 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della IGP Pomodoro di Pachino, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Pomodoro di Pachino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 617 della Commissione del 4 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 89 del 5 aprile 2003 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la Tutela della I.G.P. Pomodoro di Pachino il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato SoCert S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato dal Ministero in data 9 febbraio 2009;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela della I.G.P. Pomodoro di Pachino a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico già concesso con il decreto 27 luglio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2006), al Consorzio per la Tutela della I.G.P. Pomodoro di Pachino con sede in via Nuova sn - 96018 - Marzamemi (Siracusa), a svolgere le funzioni di

cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A14599

DECRETO 25 novembre 2009.

Modifica del decreto 25 febbraio 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 25 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 dell'11 marzo 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

Vista la nota del 13 novembre 2009, numero di protocollo 17463, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla suddetta domanda di modifica revisionata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 25 febbraio 2008 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A14600

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

STRUTTURA DI MISSIONE «DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ»

Avviso relativo al differimento dell'inizio della realizzazione (prima scadenza - domande da presentarsi entro il 1° giugno 2009) del bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di arricchimento curriculare ed approfondimento linguistico e professionale all'estero per giovani residenti in Italia e, al contempo, in Italia per giovani italiani residenti all'estero.

Si rende noto ai soggetti proponenti delle domande relative al bando in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2009, che il capo del Dipartimento della gioventù, con direttiva n. DIP/MGIOV/0007619 in data 10 dicembre 2009, ha reso noto alla commissione aggiudicatrice che, in considerazione dei tempi necessari alla commissione medesima per l'espletamento della valutazione delle domande pervenute (I scadenza: 1° giugno 2009), non potrà considerarsi quale possibile causa di esclusione la circostanza che, nel cronoprogramma ovvero in altra parte della documentazione allegata alla domanda di partecipazione inviata da proponenti e/o partners, sia espressamente prevista una data di inizio delle attività progettuali ricompresa, ai sensi dell'art. 6 del bando medesimo, tra il 1° settembre ed il 1° dicembre 2009, per l'evidente circostanza che l'impossibilità materiale di dar corso alle attività progettuali anteriormente alla definizione della graduatoria di cui all'art. 13 dipende da fatto dell'Amministrazione non imputabile ai concorrenti.

Conseguentemente, i progetti che ai sensi del citato art. 13 del bando risultino per altri versi formalmente ammissibili (in quanto non incorrenti in una diversa causa di esclusione) andranno considerati idonei, e laddove conseguano altresì, sulla base degli indici qualitativi ivi indicati, una posizione utile in graduatoria, andranno ammessi al co-finanziamento pubblico.

Ai soggetti proponenti dei progetti in questione, a seguito della eventuale ammissione al co-finanziamento, sarà assegnato dal Dipartimento della gioventù un termine utile, anteriormente alla sottoscrizione della convenzione, per la rimodulazione del cronoprogramma delle attività.

09A15007

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Colli del Sangro» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Colli del Sangro»;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il funzionario della Regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLI DEL SANGRO»

Art. 1.

Denominazioni e vini

L'indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

Base ampelografica

L'indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello;

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L'indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia bianca lunga, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Archi, Sant'Eusanio del Sangro, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica «Colli del Sangro», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggioranza prevista dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:

tonnellate 21 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per la tipologia bianco;

10,00% vol. per le tipologie rosso e rosato;

10,50% vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli del Sangro» bianco 10,00% vol.;

«Colli del Sangro» rosso e rosato 10,50% vol.;

«Colli del Sangro» novello 11,00% vol.;

«Colli del Sangro» passito secondo la vigente normativa;

«Colli del Sangro» con specificazione di vitigno/i 11% vol.

Art. 7.

Etichettatura e designazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

09A14756

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Histonium o del Vastese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Histonium o del Vastese»;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il funzionario della Regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «DEL VASTESE» O «HISTONIUM»

Art. 1.

Denominazioni e vini

L'indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

Base ampelografica

L'indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello;

I vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo.

L'indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia bianca lunga, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

L'indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni inte-

ressati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Casalbordino, Carpineto Sinello, Carunchio, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Polutri, San Salvo, Scemi, Vasto, Villalfonsina, in provincia di Chieti.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:

tonnellate 24 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per la tipologia bianco;

10,00% vol. per le tipologie rosso e rosato;

10,50% vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«del Vastese» o «Histonium» bianco 10,00% vol.;

«del Vastese» o «Histonium» rosso e rosato 10,50% vol.;

«del Vastese» o «Histonium» novello 11,00% vol.;

«del Vastese» o «Histonium» passito secondo la vigente normativa;

«del Vastese» o «Histonium» con specificazione di vitigno/i 11% vol.

Art. 7.

Etichettatura e designazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

09A14757

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Chieti» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica della Indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Chieti»;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il funzionario della Regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRE DI CHIETI»

Art. 1.

Denominazioni e vini

L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

Base ampelografia

L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino, Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno.

L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Maiolica, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Chieti, nella regione Abruzzo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica «Terre di Chieti», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:

tonnellate 22 per la tipologia bianco;

tonnellate 20 per le tipologie rosso e rosato;

tonnellate 18 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per la tipologia bianco;

10,00 % vol. per le tipologie rosso e rosato;

10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Terre di Chieti» bianco 10,00 % vol.;

«Terre di Chieti» rosso e rosato 10,50 % vol.;

«Terre di Chieti» novello 11,00% vol.;

«Terre di Chieti» passito secondo la vigente normativa;

«Terre di Chieti» con specificazione di vitigno/i 11,00% vol.

Art. 7.

Etichettatura e designazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

09A14759

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Colli Aprutini» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Colli Aprutini»;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il funzionario della Regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLI APRUTINI»

Art. 1.

Denominazioni e vini

L'indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

Base ampelografia

L'indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L'indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino, Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Malvasia, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Verdicchio, Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. L'indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Malbech, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Carzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messere Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossiccia e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, in provincia di Teramo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica «Colli Aprutini», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:

tonnellate 20 per le tipologia bianco, rosso e rosato;

tonnellate 18 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per la tipologia bianco;

10,00% vol. per le tipologie rosso e rosato;

10,50% vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli Aprutini» bianco 10,00% vol.;

«Colli Aprutini» rosso e rosato 10,50% vol.;

«Colli Aprutini» novello 11,00% vol.;

«Colli Aprutini» passito secondo la normativa vigente;

«Colli Aprutini» con specificazione di vitigno/i 11,00% vol.

Art. 7.

Etichettatura e designazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 , punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

09A14758

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi del giorno 3 dicembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 dicembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5120
Yen	133,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,810
Corona danese	7,4417
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90915
Fiorino ungherese	269,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7079
Zloty polacco	4,0977
Nuovo leu romeno	4,2105
Corona svedese	10,3159
Franco svizzero	1,5083
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4390
Kuna croata	7,3060
Rublo russo	44,0300
Lira turca	2,2413
Dollaro australiano	1,6276
Real brasiliano	2,5811
Dollaro canadese	1,5873
Yuan cinese	10,3224
Dollaro di Hong Kong	11,7180
Rupia indonesiana	14248,95
Rupia indiana	69,6650
Won sudcoreano	1746,64
Peso messicano	19,1502
Ringgit malese	5,0962
Dollaro neozelandese	2,0881
Peso filippino	69,928
Dollaro di Singapore	2,0848
Baht tailandese	50,074
Rand sudafricano	11,0339

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A14897

Cambi del giorno 4 dicembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 dicembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5068
Yen	133,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,842
Corona danese	7,4416
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90480
Fiorino ungherese	269,14
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7073
Zloty polacco	4,0928
Nuovo leu romeno	4,2205
Corona svedese	10,3716
Franco svizzero	1,5063
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4900
Kuna croata	7,2970
Rublo russo	44,1582
Lira turca	2,2333
Dollaro australiano	1,6259
Real brasiliano	2,5730
Dollaro canadese	1,5778
Yuan cinese	10,2869
Dollaro di Hong Kong	11,6778
Rupia indonesiana	14186,89
Rupia indiana	69,7573
Won sudcoreano	1737,23
Peso messicano	18,9382
Ringgit malese	5,0937
Dollaro neozelandese	2,0776
Peso filippino	69,313
Dollaro di Singapore	2,0808
Baht tailandese	49,902
Rand sudafricano	11,0607

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A14898

BANCA D'ITALIA

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Conto corrente semplice

Il provvedimento del 29 luglio 2009, recante «Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», prevede la facoltà degli intermediari di offrire ai consumatori un prodotto - denominato «Conto corrente semplice» - destinato a una clientela con esigenze di base e avente caratteristiche standard definite, a pena di nullità, dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob (sez. III, paragrafo 4 del provvedimento).

Il «Conto corrente semplice» permette al cliente, a fronte di un canone annuo fisso, di usufruire di un numero determinato di operazioni e di servizi stabilito dalla Banca d'Italia sulla base di un accordo tra l'ABI e la maggioranza delle associazioni dei consumatori facenti parte del CNCU (di seguito, l'Accordo).

L'Accordo, che è allegato ed è parte integrante delle presenti disposizioni, è stato sottoscritto in data 28 ottobre 2009. Per l'individuazione della tipologia di servizi e del numero di operazioni compresi nel «Conto corrente semplice» si fa quindi rinvio all'elenco contenuto nella pagina 4 dell'Accordo.

Ferma restando l'applicazione al «Conto corrente semplice» delle previsioni di cui alla sez. III, paragrafo 4, del provvedimento del 29 luglio 2009, gli intermediari:

a) includono nel «Conto corrente semplice» esclusivamente la tipologia di servizi (1) e il numero di operazioni indicati nell'elenco contenuto nell'Accordo, al fine di consentire ai consumatori un agevole confronto - a parità di servizi offerti - tra i canoni richiesti da diversi intermediari;

b) qualora il cliente effettui in corso d'anno un numero di operazioni superiore a quelle incluse nell'Accordo, possono richiedere il pagamento di compensi ulteriori rispetto al canone annuo purché - in coerenza con quanto dichiarato nell'Accordo con riferimento alle finalità di inclusione finanziaria del prodotto - essi siano in linea con quelli previsti per i conti correnti offerti ai consumatori con esigenze di base. Gli intermediari indicano chiaramente nel foglio informativo, nel documento di sintesi e nel contratto relativi al «Conto corrente semplice»: *i)* la possibilità che possa essere richiesto il pagamento di costi ulteriori rispetto al canone annuo per le operazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nell'Accordo; *ii)* i costi inerenti a tali operazioni aggiuntive. Inoltre, se nel periodo di riferimento si sono registrati costi aggiuntivi rispetto al canone, l'informativa periodica che l'intermediario predispone riporta in modo evidente, in apertura, le frasi: «Attenzione: i costi addebitati sono più elevati del canone fisso perché è stato effettuato un numero di operazioni superiore a quello previsto. Per conoscere il numero massimo di operazioni incluse nel canone è possibile consultare l'ultimo documento di sintesi inviato.»;

c) consentono al cliente di venire a conoscenza in modo agevole e senza oneri del numero di operazioni effettuate (es. consentendo un elenco movimenti tramite ATM illimitato e gratuito);

d) effettuano gratuitamente tutte le comunicazioni al cliente inerenti all'applicazione di modifiche unilaterali al contratto di «Conto corrente semplice»;

e) calcolano l'ISC del «Conto corrente semplice» sulla base dei soli servizi e operazioni inclusi nell'elenco di cui all'Accordo;

f) utilizzano la denominazione di «Conto corrente semplice» in tutti i documenti di trasparenza relativi a questo contratto e precisano all'inizio del foglio informativo, sotto il titolo, che si tratta del prodotto avente le caratteristiche standard previste dalla Banca d'Italia.

Gli intermediari che offrono il «Conto corrente semplice» segnalano questa circostanza alla Banca d'Italia, che provvederà a pubblicare un apposito elenco sul proprio sito web www.bancaditalia.it. Con comunicazione successiva verranno fornite indicazioni operative circa le modalità di invio di tale segnalazione.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso verrà altresì pubblicato sul sito web della Banca d'Italia.

Roma, 27 novembre 2009

Il direttore generale: SACCOMANNI

(1) I clienti possono comunque effettuare altre tipologie di bonifici, diverse dal «bonifico SEPA con addebito in c/c» incluso nell'Accordo (es. bonifici transfrontalieri verso Paesi non SEPA), nel rispetto di quanto previsto dalla successiva lettera b).

ACCORDO

AI SENSI DELLA SEZ. I, PAR. 5 E DELLA SEZ. III, PAR. 4 DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI "TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI"

TRA

L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

E

LE ASSOCIAZIONI FACENTI PARTE DEL CNCU

PER LA DEFINIZIONE DI UN NUMERO DETERMINATO DI OPERAZIONI DI SCRITTURAZIONE CONTABILE E DI SERVIZI COMPRESE NEL CANONE ANNUO FISSO DEL "CONTO CORRENTE SEMPLICE"

PREMESSO CHE:

- le nuove Istruzioni di Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", entrate in vigore il 25 settembre 2009, prevedono, nella sezione III, paragrafo 4, la **facoltà per le banche** di offrire ai consumatori un **"Conto Corrente Semplice"**;

- il "Conto Corrente Semplice" è un contratto disegnato sulle **esigenze di base dei consumatori** che consente di usufruire, verso il pagamento di un **canone annuo fisso**, di un rapporto di conto corrente che prevede un **numero determinato di operazioni di scritturazione contabile e di servizi**;

- il numero di operazioni viene stabilito dalla Banca d'Italia sulla base di un **accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e la maggioranza delle Associazioni dei Consumatori** facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti;

- il canone annuo onnicomprensivo dovuto dal consumatore e il tasso di interesse creditore sono **fissati liberamente dalla banca**;

- le banche possono prevedere **due distinte offerte** a seconda che le operazioni siano eseguite allo **sportello** ovvero **online**;

- il "Conto Corrente Semplice" è soggetto a tutte le **disposizioni di legge rilevanti in materia di operazioni e servizi bancari**, nonché della disciplina di trasparenza.
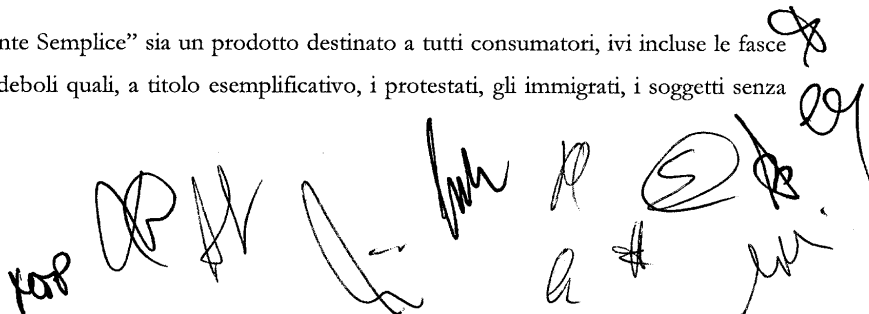
Tutto ciò premesso,

IL GIORNO 28 OTTOBRE 2009

l'ABI e le Associazioni dei Consumatori firmatarie del presente Accordo, ad esito degli incontri svoltisi il 10 settembre e il 15 ottobre 2009, presso la sede dell'ABI

CONVENGONO CHE:

- il "Conto Corrente Semplice" possa costituire un efficace strumento per favorire l'accesso ai servizi bancari, riconoscendo l'inclusione finanziaria come una leva per la più ampia inclusione sociale;

- il "Conto Corrente Semplice" sia un prodotto destinato a tutti consumatori, ivi incluse le fasce di clientela più deboli quali, a titolo esemplificativo, i protestati, gli immigrati, i soggetti senza storia creditizia;

- la banca possa prevedere l'offerta di un solo "Conto Corrente Semplice", eventualmente nella duplice modalità di offerta allo sportello ovvero online, e che la dicitura "Conto Corrente Semplice" debba essere univocamente identificativa del prodotto e possa eventualmente essere seguita dal nome della banca offerente il servizio;

- il "Conto Corrente Semplice" non preveda l'accesso ad altre tipologie di servizi diversi da quelli convenuti nel presente accordo;

- laddove il cliente manifestasse l'esigenza di accedere a tipologie di servizi aggiuntivi rispetto a quelli inclusi nel canone annuo onnicomprensivo del "Conto Corrente Semplice", la banca si attivi per proporre un nuovo conto corrente sostitutivo del "Conto Corrente Semplice" che sia più idoneo rispetto alle esigenze del cliente;

- ferma restando l'impossibilità di accedere a tipologie di servizi diversi da quelli riportati nel presente accordo, qualora il cliente in corso d'anno effettuasse un numero di operazioni superiori rispetto a quelle incluse nel canone annuo onnicomprensivo del "Conto Corrente Semplice", la banca resta libera di decidere una eventuale tariffazione per l'esecuzione dell'operazione aggiuntiva, che, in coerenza con le finalità di inclusione finanziaria del servizio, sia comunque ampiamente accessibile;

- il profilo tipo di utilizzo funzionale al calcolo dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) per il "Conto Corrente Semplice", riportato nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi in fase di comunicazione periodica, coincida con il numero di operazioni e di servizi inclusi nel canone annuo onnicomprensivo del prodotto, riportati nel presente accordo;

- nella documentazione informativa relativa al "Conto Corrente Semplice", le banche diano evidenza che il suddetto prodotto standardizzato è stato previsto in funzione della facoltà, riconosciuta dalle nuove Istruzioni di Vigilanza, di offrire un conto corrente volto a favorire l'accesso ai servizi bancari, in particolare per i consumatori con esigenze di base.

Tutto ciò premesso e convenuto,

in conformità al disposto normativo di cui alla Sezione III, paragrafo 4 delle nuove Istruzioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", **le parti concordano che il conto**

corrente semplice comprenda, verso il pagamento di un canone annuale fisso, il seguente numero di operazioni di scritturazione contabile e di servizi annui:

Tipologie di servizi del "Conto Corrente Semplice"	Numero di operazioni
Canone annuale del conto (con possibilità di addebito periodico) comprensivo di una carta di debito e dell'accesso ai canali alternativi	1
Elenco movimenti	6
Prelievo contante allo sportello[1]	6
Prelievo tramite ATM della Banca o del Gruppo	illimitate
Prelievo tramite ATM di altre banche	6
Operazioni di addebito delle domiciliazioni RID	illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico (incluso accredito stipendio e pensione)	illimitate
Pagamenti ricorrenti effettuati con addebito in C/C	12
Pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA[2] con addebito in C/C	6
Versamenti contanti e/o versamenti assegni	12
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)	4
Operazioni PagoBancomat	illimitate

Le parti concordano inoltre che **nessuna spesa, onere o commissione, all'infuori del canone annuo onnicomprensivo e degli oneri fiscali previsti per legge, potrà essere addebitata al cliente sottoscrittore del contratto di "Conto Corrente Semplice" per il numero di operazioni di scritturazione contabile e di servizi sopra riportati.**

In relazione a quanto precede, l'ABI e le Associazioni dei Consumatori

SI IMPEGNANO A:

1) dare la più ampia diffusione al contenuto dell'Accordo in parola utilizzando le modalità da esse ritenute più opportune, anche attraverso le proprie sedi dislocate sul territorio, i siti web, le pubblicazioni e le comunicazioni destinate agli associati;

2) verificare la coerenza della tipologia di servizi e del numero di operazioni incluse nel canone annuo fisso del Conto Corrente Semplice con le esigenze dei destinatari del prodotto attraverso una attività di monitoraggio prevista secondo le modalità che verranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell'accordo stesso;

[1] Prevista solo laddove la banca scelga la modalità di offerta del "Conto corrente Semplice" allo sportello.
[2] In data 15 ottobre 2009, alla Single Euro Payments Area (SEPA) appartengono 36 Paesi; i 27 Stati membri della UE (Austria, Belgio,Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), i 4 Dipartimenti Francesi d'Oltremare (Guadalupa, Guyana Francese, Martinica, Réunion), 1 Territorio d'Oltremare del Regno Unito (Gibilterra) e 4 Paesi EFTA (Liechtenstein, Svizzera, Islanda, Norvegia).
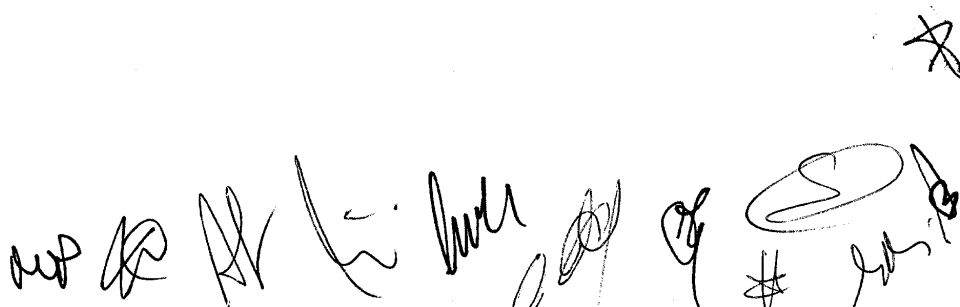
3) ad avanzare al Ministero dell'Economia e a tutti i soggetti interessati, una richiesta condivisa finalizzata all'abolizione dell'imposta di bollo per il "Conto Corrente Semplice".

****
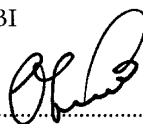
Infine, considerata la rilevanza degli obiettivi di inclusione finanziaria e tenuto conto delle caratteristiche dei potenziali destinatari del prodotto, ferma restando l'autonomia delle banche nella fissazione delle condizioni economiche del rapporto, le parti auspicano che le banche che intendono offrire il "Conto Corrente Semplice" applichino alla clientela condizioni di particolare favore, valutando – ad esempio – la possibilità di offrire un "canone bloccato", ovvero senza aumenti, per un determinato periodo di tempo.

Roma, 28 Ottobre 2009
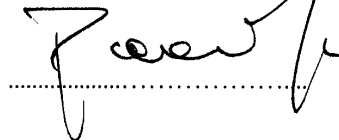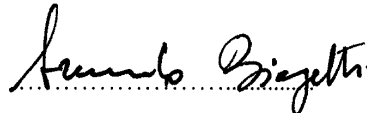
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale non dirigente dell'Ente nazionale dell'aviazione civile - ENAC, per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 30 novembre 2009

Il giorno **30 novembre 2009** alle ore 9,30 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri __***firmato***______

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali :	**Confederazioni :**
CGIL FP_____*firmato* ____________	**CGIL ___*firmato*________**
FIT/CISL____*firmato*___________	**CISL__*firmato*__________**
UIL/PA _____*firmato*__________	**UIL ____*firmato*__________**
UIL TRASPORTI _____*firmato*_____	
SALC/SULT __*firmato*___________	**SDL_____*firmato*__________**
USPPI/APAC _____*firmato*_________	**USPPI ___*firmato*__________**

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC) per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 – 2007.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENTE NAZIONALE DELL'AVIAZIONE CIVILE (ENAC)

QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009
BIENNIO ECONOMICO 2006 - 2007

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC), ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Il riferimento all'Ente nazionale dell'aviazione civile è riportato nel testo del presente contratto come ENAC.

4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'ENAC con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'ENAC entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

TITOLO II

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Capo I

RELAZIONI SINDACALI

Art. 3.

Integrazioni del sistema di relazioni sindacali

1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dai CCNL del 19 dicembre 2001 e del 19 febbraio 2007, con le seguenti integrazioni.

2. All'art. 9 del CCNL del 19 dicembre 2001 (Monitoraggio e verifiche) viene aggiunto il seguente comma:

«1/bis. Viene, altresì, costituita un'apposita commissione paritetica sulla formazione, alla quale vengono affidate le seguenti funzioni:

acquisire dall'ente gli elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale;

formulare proposte in materia di formazione e di aggiornamento professionale, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 48 del medesimo CCNL;

effettuare il monitoraggio sulla attuazione dei programmi formativi e sulla utilizzazione delle somme stanziate, anche con riferimento ai risultati della contrattazione integrativa».

Capo II

PERMESSI E DIRITTI SINDACALI

Art. 4.

Permessi sindacali

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a 90 minuti l'anno per dipendente in servizio a tempo indeterminato, è ridotto del 15%, a decorrere dal 1° luglio 2009.

2. In applicazione del comma 1, il nuovo contingente complessivo dei permessi sindacali per il personale dell'ENAC, a decorrere dal 1° luglio 2009, è pari a 76 minuti e 30 secondi annui per dipendente in servizio.

3. I permessi di cui al comma 2 spettano alle RSU nella misura di 25 minuti e 30 secondi annui per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'amministrazione.

4. I permessi sindacali di cui al comma 2, di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative — al netto dei permessi alle RSU, ai sensi del comma 3 — sono fruibili dalle stesse nella misura pari a n. 51 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente.

5. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 sono ripartiti tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate dall'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

6. I dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari per l'espletamento del loro mandato, sono individuati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 23 febbraio 2009 è fatto obbligo all'ENAC di inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.

8. L'ENAC comunica trimestralmente alle associazioni sindacali il numero di ore di permesso utilizzate. In caso di superamento del contingente di permessi assegnato l'ente provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata.

9. L'associazione sindacale che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.

10. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'ente compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dell'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007.

11. L'ENAC è tenuto ad individuare il responsabile del procedimento dell'invio dei dati al Dipartimento della funzione pubblica nei termini legislativi e contrattuali previsti. La mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento. Qualora l'ente non ottemperi, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 7, oppure conceda ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, sarà direttamente responsabile del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 10.

12. Le informazioni sono trasmesse esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP e, una volta osservate le modalità fissate dall'art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 4 del CCNQ del 24 settembre 2007, sono da considerarsi definitive decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione alle associazioni sindacali dei dati a consuntivo, e non sono soggette a variazioni successivamente all'avvio, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007.

Art. 5.

Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'ENAC a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.

2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'ENAC e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.

4. Le trattenute devono essere operate dall'ENAC sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'ENAC.

5. L'ENAC è tenuto, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

TITOLO III

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 6.

Conferma dell'ordinamento professionale

1. Si conferma l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 19 dicembre 2001 come modificato dal CCNL del 19 febbraio 2007, con le seguenti ulteriori modifiche.

2. All'art. 12, comma 3, del CCNL del 19 febbraio 2007 (Progressione economica all'interno delle categorie), sono aggiunte le seguenti lettere:

«*e)* dell'esperienza professionale onde evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare.».

3. Le progressioni previste nell'ambito del sistema classificatorio devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell'esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire.

4. Nei casi di progressione tra le categorie e all'interno delle stesse, non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 30, comma 1, lettera *a)* e *b)* (Sanzioni e procedure disciplinari), del CCNL RAI 14 luglio 1997, come modificato dall'art. 19 del CCNL del 19 febbraio 2007, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Art. 7.

Mansioni e compiti di particolare rilevanza

1. Il personale appartenente alla Categoria dei funzionari di cui all'Allegato A, del CCNL del 19 febbraio 2007, in relazione alla specifica professionalità posseduta ed in via occasionale, sostituisce il dirigente titolare dell'ufficio, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo. Tale attività è svolta prioritariamente dai dipendenti cui è stato attribuito un incarico di elevata responsabilità.

2. La contrattazione integrativa prosegue il processo di valorizzazione della specificità funzionale dell'ente in riferimento alla definizione dei profili professionali ed alla individuazione del loro contenuto, con particolare riguardo a quelli che richiedono una elevata specializzazione, assicurando la sussistenza di una stretta coerenza tra le mansioni proprie di ciascuna tipologia professionale ed i requisiti culturali e professionali richiesti per l'esercizio delle medesime.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, la contrattazione integrativa individua le competenze ed i contenuti lavorativi delle figure professionali di carattere altamente specialistico con particolare riguardo all'area operativa, tenendo presenti le conoscenze possedute dai dipendenti, soprattutto in relazione a quelle oggetto di una dimostrata e certificata qualificazione, con la possibilità di prevedere un'adeguata valorizzazione economica delle stesse, compatibilmente con le risorse del fondo.

TITOLO IV

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE
IN RELAZIONE AI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI

Art. 8.

Principi generali

1. Nell'ottica di potenziare ed incrementare la capacità di rispondere in modo sempre più mirato ai propri e specifici compiti istituzionali, nonché di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e dell'attività, l'ENAC, ispira la propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intende conseguire, anche nei confronti dell'utenza.

2. A tal fine, l'ENAC si dota di strumenti idonei a consentire una «gestione orientata al risultato», che comporta, in via prioritaria, una puntuale fissazione degli obiettivi, la predisposizione di appositi programmi di azione, idonei a consentirne la realizzazione, nonché la misurazione dei risultati.

3. I programmi di azione di cui al comma 2, inoltre, saranno prevalentemente diretti agli utenti esterni, ovvero agli utenti interni, qualora gli stessi siano destinatari di specifiche attività in relazione alle competenze di ciascuno.

4. Nella programmazione delle attività da porre in essere, si dovranno prendere in considerazione anche specifiche aree di risultato concernenti:

a) il potenziamento dei servizi attraverso il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali con particolare riguardo alla valorizzazione dell'attività dell'ENAC;

b) l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività;

c) l'accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto;

d) il conseguimento di obiettivi di ottimizzazione delle risorse e dei processi interni.

5. In questo quadro di riferimento, l'ente assicura l'istituzione di un sistema di valutazione delle proprie attività ispirato a principi e criteri altamente idonei ad evitare che il medesimo abbia una valenza meramente formale ed a favorire la concreta verifica della gestione delle risorse utilizzate e della corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi standard di qualità e di gestione.

6. In sede di attuazione del sistema di valutazione, l'ENAC deve, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie:

individuazione e quantificazione degli obiettivi da conseguire;

identificazione dei processi nei quali si articola l'azione;

individuazione delle risorse umane e professionali, con particolare riguardo alle competenze ed alle professionalità coinvolte;

indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate.

7. Con cadenza annuale, l'ENAC deve procedere alla valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso la misurazione della maggiore produttività conseguita, dei gradi e dei livelli di soddisfacimento espressi dall'utenza, nonché dei servizi e prodotti resi, verificandone la implementazione del livello qualitativo e quantitativo. La valutazione finale è preceduta da fasi intermedie di verifica del processo di conseguimento degli obiettivi prefissati, che possono consentire eventuali interventi correttivi, in presenza di scostamenti o criticità, e limitare i casi di mancato raggiungimento degli stessi.

8. L'ENAC deve rendere conto degli esiti della procedura di valutazione in termini di risultati conseguiti, costi sostenuti, risorse umane impiegate, assicurandone la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali risultati vengono utilizzati dall'ente anche per definire successive misure di miglioramento dell'attività e sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte delle competenti strutture di controllo interno.

9. La verifica dell'attività amministrativa nel suo complesso, come delineata nei precedenti commi, costituisce anche un elemento di particolare rilevanza, che potrà favorire una valutazione delle strutture/uffici e del personale, assicurando il rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza.

10. In tale contesto, la formazione costituisce il presupposto strategico e funzionale per la diffusione della cultura della misurazione e per l'introduzione di prassi gestionali innovative. Periodicamente saranno effettuate analisi e valutazioni ai fini dell'individuazione dei fabbisogni formativi, orientate ai cambiamenti organizzativi e relazionali necessari per il miglioramento della qualità dei servizi.

Art. 9.

Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture organizzative

1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati, ogni singola struttura può adottare procedure per la definizione di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento dell'attività delle medesime, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo, gestionale e agli obiettivi istituzionali dell'ente.

2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell'ente ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività ordinaria della struttura interessata e, in tale ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della produttività collettiva ed individuale.

3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri generali, integrabili dall'ENAC:

in presenza di progetti e/o programmi pluriennali il dirigente dovrà in ogni caso prevedere che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati;

con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti i dirigenti attribuiscono il relativo trattamento accessorio.

Art. 10.

Valutazione dell'apporto individuale

1. La valutazione dei dipendenti è componente essenziale del rapporto di lavoro ed è finalizzata a valorizzare le competenze e le capacità di sviluppo professionale degli stessi, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto di quanto previsto dal vigente sistema delle relazioni sindacali.

2. Ai fini della valorizzazione delle competenze e delle capacità professionali, di cui al comma 1, la valutazione, tiene conto, in un'ottica di miglioramento continuo dell'organizzazione e di razionalizzazione e ottimizzazione dei sistemi organizzativi, della capacità di individuare soluzioni che consentano di far fronte a specifiche problematiche e/o a semplificare i processi di lavoro e/o a incrementare i servizi e le prestazioni erogate.

3. In relazione alle finalità di cui al comma1, i criteri della valutazione, definiti secondo le modalità previste dall'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 19 dicembre 2001, devono comunque rispettare i seguenti principi:

individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese e dei relativi criteri di valutazione;

verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, volte a valutare il conseguimento degli obiettivi, l'andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni; di tali verifiche potrà essere redatto, congiuntamente al dipendente interessato, un verbale sintetico;

verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti;

oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati complessivi;

partecipazione dei valutati al procedimento;

contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui, anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale.

4. I criteri di valutazione, di cui al comma 3, sono comunicati ai dipendenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.

5. Al fine di valorizzare la capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla efficienza dell'ENAC, il livello di professionalità conseguito e il grado di responsabilità esercitato, occorre tener presente:

l'acquisizione di professionalità conseguente a percorsi formativi anche obbligatori, specificatamente attivati, oppure all'introduzione di tecniche innovative nei vari settori di attività o all'uso di nuove tecnologie;

l'acquisizione di specifiche esperienze lavorative in relazione all'organizzazione dell'amministrazione.

Tali criteri sono integrabili in relazione agli specifici modelli organizzativi di standardizzazione e gestionali adottati dall'Ente.

Art. 11.

Politiche di incentivazione della produttività

1. Al fine del miglioramento dell'attività e dei servizi resi, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 9 (Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture organizzative) del presente CCNL, i dirigenti responsabili degli uffici, formulano entro il 30 novembre, in relazione alle risorse finanziarie e strumentali assegnate, proposte di progetti-obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative, anche pluriennali, finalizzate al miglioramento organizzativo e gestionale, tenendo presente i risultati conseguiti nell'anno precedente, nell'ottica di un progressivo miglioramento dell'attività dell'ENAC. Le materie di cui al presente comma sono oggetto di contrattazione integrativa.

2. Il dirigente, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione integrativa, adibisce i dipendenti alle iniziative e ai progetti di cui ai commi precedenti in relazione alla loro collocazione organizzativa e professionale e alla funzionalità della partecipazione degli stessi ai singoli progetti ed obiettivi, indirizzando, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione, l'attività dei dipendenti medesimi al raggiungimento dei risultati attesi. In relazione ai progetti il dirigente attribuisce gli obiettivi individuali e collettivi, assicurando la conoscenza degli stessi da parte di ciascun dipendente.

3. La contrattazione integrativa definisce la graduazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva ed individuale in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

4. I criteri per l'erogazione delle componenti accessorie correlate ai risultati da attribuire ai dipendenti di ciascun ufficio, dopo avere verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti, sono definiti dalla contrattazione integrativa secondo le modalità di cui all'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 19 dicembre 2001, garantendo adeguate risorse per il conseguimento di obiettivi di efficienza; si conferma il rafforzamento del collegamento tra componenti premiali e prestazioni rese.

5. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori in un'unica soluzione a conclusione del periodico processo di verifica dei risultati oppure in base a successivi stati di avanzamento, sempre a seguito di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti.

6. In via sperimentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'ENAC e nell'ambito dell'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva e individuale per il miglioramento dei servizi, indicati dall'art. 64 (Risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività) del CCNL 19 dicembre 2001 come integrate dall'art. 28 del CCNL del 19 febbraio 2007, la contrattazione integrativa prevede i seguenti criteri:

al grado di attuazione delle direttive e degli obiettivi prefissati è destinato il 30% delle risorse di cui all'art. 64, comma 1, lettera *c)*, del CCNL del 19 dicembre 2001 (Risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività), riferiti alle somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997;

al merito ed all'impegno individuale è destinato il 20% delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività, di cui all'art. 64, comma 1, lettera *c)*, del CCNL del 19 dicembre 2001 (Risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività), riferiti alle somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997.

7. L'incentivazione alla produttività deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, complessivamente concordati, di regola annualmente ed in via preventiva, dall'amministrazione con i dirigenti responsabili delle strutture.

8. I compensi relativi alla produttività collettiva e individuale, di cui al presente articolo, non sono attribuibili sulla base di automatismi e devono essere correlati ad apprezzabili e significativi miglioramenti dei risultati dell'organizzazione e degli uffici, da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo rispetto a quello atteso dalla normale prestazione lavorativa.

9. I risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'utilizzazione delle risorse di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno.

10. Nell'ambito dell'attività dell'osservatorio sulla contrattazione integrativa istituito presso l'ARAN in relazione a quanto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo un anno di sperimentazione dei sistemi incentivanti di cui al presente articolo, sarà verificata la funzionalità e la corrispondenza degli stessi con gli obiettivi prefissati.

Capo II

Art. 12.

Formazione

1. Si conferma la disciplina in materia di formazione del personale, contenuta nell'art. 48 (La formazione obiettivi e strumenti) del CCNL 19 dicembre 2001, così come integrato dall'art. 16 (Integrazione alla disciplina in materia di formazione del personale) del CCNL del 19 febbraio 2007.

2. L'ENAC, di concerto con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 11, comma 1 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), del CCNL del 19 dicembre 2001, può costituire un ente bilaterale per la formazione.

3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 48, comma 5 del CCNL del 19 dicembre 2001.

Capo III

NORME DISCIPLINARI

Art. 13.

Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL del 19 febbraio 2007

1. All'art. 20, comma 5, (Codice disciplinare) del CCNL del 19 febbraio 2007 la lettera *h)* viene soppressa.

2. All'art. 20, comma 6, (Codice disciplinare) del CCNL del 19 febbraio 2007, si aggiungono le seguenti lettere:

«*g)* fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;

h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ENAC o a terzi.».

3. All'art. 20, comma 8, (Codice disciplinare) del CCNL del 19 febbraio 2007 è aggiunta la seguente lettera:

«*f)* l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.»

4. All'art. 21 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del CCNL del 19 febbraio 2007, i commi 1, 6 e 7 sono sostituiti come segue:

«1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare e inoltra la denunzia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall'esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all'art. 20, comma 8 (Codice disciplinare) del CCNL del 19 febbraio 2007. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.

6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora l'assoluzione sia motivata "perché il fatto non costituisce illecito penale", non escludendo, quindi, la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato "perché il fatto non costituisce reato", non escludendo, quindi, la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni».

5. All'art. 22 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 19 febbraio 2007, i commi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula "il fatto non sussiste", "non costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 21, comma 6, secondo periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente è riammesso in servizio, salvi casi in cui, per i reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 7 e 8 dell'art. 20 (Codice disciplinare) del CCNL del 19 febbraio 2007, l'Ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'ente stesso. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale.»

Capo IV

NORME FINALI

Art. 14.

Clausole speciali

1. Il comma 2 dell'art. 21 del CCNL RAI del 14 luglio 1997, è così sostituito:

«A domanda del dipendente sono inoltre concesse, nell'anno, 18 ore di permesso retribuito per particolari motivi personali e familiari debitamente documentati, fruibili anche per frazioni di ore».

2. Al comma 6, lettera *a)*, *b)* e *c)*, dell'art. 42 (Turnazioni), del CCNL del 19 dicembre 2001, il termine «nella misura» è sostituito dalla locuzione: «nella misura minima».

3. Al comma 5, dell'art. 43 (Reperibilità), del CCNL del 19 dicembre 2001, l'espressione «con un compenso di £ 33.600» è sostituita dalla locuzione: «con un compenso minimo di € 17,35».

4. Gli eventuali incrementi dei compensi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo vengono stabiliti nell'ambito della contrattazione integrativa.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

Art. 15.

Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, stabiliti dall'art. 2 comma 1 del CCNL del 19 febbraio 2007, biennio economico 2004-2005, relativi al personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa ed al personale dell'area operativa, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella 1, con le decorrenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella 2.

3. Gli stipendi tabellari, stabiliti dall'art. 2 comma 3 del CCNL del 19 febbraio 2007, biennio economico 2004-2005, relativi ai professionisti della seconda qualifica professionale, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella 3, con le decorrenze ivi previste.

4. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella 4.

5. Gli incrementi di cui ai commi 1 e 3 comprendono ed assorbono gli aumenti corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Art. 16.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul TFR, sull'indennità di cui all'art. 20, comma 6, (Codice disciplinare) e dall'art. 22, comma 7 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 19 febbraio 2001, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 15 (Stipendio tabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2006-2007. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 27 commi 3 e 4 e dall'art. 31, commi 3 e 4 (Effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del 19 febbraio 2007.

Capo II

Art. 17.

Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività

1. Con decorrenza 31 dicembre 2007, le risorse di cui all'art. 64, del CCNL del 19 dicembre 2001, come aumentate dall'art. 4 del CCNL del 18 febbraio 2002 e con le modifiche e gli incrementi di cui all'art. 28 del CCNL 2002/2005, del 19 febbraio 2007 e dell'art. 4 del CCNL 2004/2005 del 19 febbraio 2007 sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2005.

2. Al fine di favorire l'omogeneità dell'impianto retributivo del personale ENAC con quello degli enti pubblici non economici, e nell'ottica di garantire una maggiore funzionalità dei servizi dell'ente, viene previsto quanto segue:

a) in sede di prima definizione del fondo di cui all'articolo in esame, con riferimento all'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, sono riassegnate al fondo stesso le risorse già previste per i compensi relativi agli incarichi non dirigenziali e al lavoro straordinario, che rimangono complessivamente destinate a tali finalità;

b) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL confluiscono, altresì, nel fondo di cui al presente articolo, le risorse economiche in atto destinate al trattamento accessorio degli ispettori di volo. Le risorse e gli stanziamenti suindicati sono utilizzabili nella misura pro-capite già stabilita dall'ENAC, fermi restando i limiti previsti dalla relativa dotazione organica;

c) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL confluiscono altresì nel fondo del presente articolo le risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

d) a decorrere dal 31 dicembre 2009, il fondo di cui al presente articolo viene decurtato in via definitiva delle somme necessarie per la copertura dell'onere occorrente per l'erogazione dell'indennità di ente di cui all'art. 18 del presente CCNL.

3. Per la composizione dei fondi resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 192 della legge n. 266 del 2005.

Capo III

Art. 18.

Indennità di ente

1. L'indennità di ente, di cui all'art. 65, comma 2, lettera *h)* del CCNL del 19 dicembre 2001, ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente ed è corrisposta al personale dell'area tecnica, economica, amministrativa ed operativa per dodici mensilità e nelle misure indicate nell'allegata Tabella 5.

2. Al fine dell'erogazione della indennità di cui al comma 1, sono prelevate le corrispondenti somme del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 64, del CCNL del 19 dicembre 2001 e successive modificazioni, relative ai trattamenti accessori del personale di cui all'art. 65, comma 2 lettera *h)*, del medesimo CCNL, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, come indicato all'art. 17, comma 2, lettera *d)*, (Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività) del presente CCNL. All'atto della cessazione dal servizio del personale, la quota di indennità di ente prelevata dal fondo ai sensi del presente comma e non riutilizzata in conseguenza di nuove assunzioni, ritorna nella disponibilità del fondo stesso.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, con la medesima decorrenza indicata all'art. 17 comma 2, lettera *d)*, (Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività) del presente CCNL, l'indennità di ente è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto, in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del citato CCNQ.

4. Per effetto di quanto previsto al comma 3, un importo pari al 6,91% del valore delle indennità di ente effettivamente corrisposto in ciascun anno al personale destinatario della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico del fondo per le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 64, del CCNL del 19 dicembre 2001 e successive modificazioni. Conseguentemente, l'ammontare occorrente per il personale che, nel corso di ciascun anno, sarà progressivamente soggetto alla predetta disciplina è prelevato, di anno in anno, dal fondo stesso.

5. L'indennità di ente è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti per il trattamento accessorio.

Art. 19

Integrazione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale

1. Con decorrenza 31 dicembre 2007 per il personale appartenente alla sezione dei professionisti della seconda qualifica professionale, le risorse del fondo di cui all'art. 14 del CCNL del 30 maggio 2007 sono incrementate di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2005.

Art. 20.

Particolari istituti normo-economici

1. All'art. 69, comma 1 del CCNL del 19 dicembre 2001, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente lettera *h)*:

«*h)* ed altri benefici di natura assistenziale e sociale».

2. Le eventuali iniziative assunte in relazione alla lettera *h)* di cui al comma 1, devono essere ricomprese nella misura massima dell'1% a carico del bilancio per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale, prevista dal comma 2 dell'art. 69 del CCNL del 19 dicembre 2001.

Art. 21.

Norme finali

1. Le parti prendono atto della necessità di definire quanto prima la coda contrattuale relativa alla sezione per i professionisti della seconda qualifica professionale, tenuto presente quanto previsto dagli art. 15, comma 3 e art. 19 del presente CCNL.

Tabella 1

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità.

Dal 1 gennaio 2006

Funzionario	C1 8,67	C2 9,60	C3 10,53	C4 11,38	C5 12,31
Collaboratore	B1 7,530	B2 8,05	B3 8,54	B4 9,06	
Operatore	A1 6,58	A2 7,03	A3 7,40	A4 7,77	

Rideterminato dal 1 gennaio 2007 [1]

Funzionario	C1 94,29	C2 104,39	C3 114,50	C4 123,80	C5 133,86
Collaboratore	B1 81,88	B2 87,51	B3 92,92	B4 98,48	
Operatore	A1 71,51	A2 76,48	A3 80,46	A4 84,45	

[1] Il valore a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2006.

Tabella 2

Retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità.

Al 1 gennaio 2006

Funzionario	C1 20.809,51	C2 23.039,54	C3 25.270,77	C4 27.321,36	C5 29.543,46
Collaboratore	B1 18.070,39	B2 19.312,68	B3 20.506,53	B4 21.735,33	
Operatore	A1 15.782,80	A2 16.879,35	A3 17.758,07	A4 18.636,80	

Al 1 gennaio 2007

Funzionario	C1 21.836,95	C2 24.177,02	C3 26.518,41	C4 28.670,40	C5 31.002,06
Collaboratore	B1 18.962,59	B2 20.266,20	B3 21.519,09	B4 22.808,37	
Operatore	A1 16.561,96	A2 17.712,75	A3 18.634,79	A4 19.556,96	

Tabella 3

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità.

Livelli economici di professionalità	Dal 1.1.2006	Rideterminato dal 1.1.2007 [1]
P II 4	13,71	149,08
P II 3	12,21	132,82
P II 2	10,73	116,64
P II 1	9,40	102,20

[1] Il valore a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2006.

Tabella 4

Retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità.

Livelli economici di professionalità	Dal 1.1.2006	Dal 1.1.2007
P II 4	31.231,67	32.856,11
P II 3	27.824,65	29.271,97
P II 2	24.435,61	25.706,53
P II 1	21.410,50	22.524,10

Tabella 5

Indennità di Ente

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità.

Posizione economica	Importo mensile
C5	259,26
C4	259,26
C3	259,26
C2	212,78
C1	197,80
B4	180,76
B3	180,76
B2	180,76
B1	169,40
A4	162,68
A3	162,68
A2	162,68
A1	152,87

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto che la clausola relativa alla sostituzione del dirigente di cui all'art. 7, comma 1, (Mansioni e compiti di particolare rilevanza) del presente CCNL, non incide sul modello organizzativo dell'Ente, ma rappresenta solo una ulteriore flessibilità gestionale da utilizzare in situazioni di carattere temporaneo o occasionale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

In riferimento all'art. 14 (Clausole speciali), le parti confermano che la disposizione contenuta nel comma 1 entra in vigore a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNL e non ha effetti sulla fruizione dei permessi avvenuta prima di tale data.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti confermano che con riferimento all'istituto dei congedi per i genitori di cui all'art. 31 del CCNL del 19 dicembre 2001, per quanto non previsto dal citato contratto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Con riferimento all'art. 17, comma 2, lett. a) (Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività), le parti concordano che, ferma restando la destinazione delle relative somme alle finalità ivi previste, le eventuali economie accertate a consuntivo possono essere utilizzate per la produttività collettiva ed individuale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

Nel quadro del processo diretto a favorire l'omogeneità dell'impianto retributivo del personale ENAC con quello degli enti pubblici non economici, le parti, per quanto concerne l'indennità di bilinguismo, concordano sull'opportunità di esaminare, nell'ambito delle trattative per il secondo biennio economico 2008-2009, la possibilità di trasferire l'indennità medesima fuori dal Fondo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6

Le parti confermano le dichiarazioni già sottoscritte nell'ambito del CCNL del 19 febbraio 2007 n. 1, 4, 5, 6, e 8.

09A14730

CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA

Provvedimento relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art.29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) All'impresa Plataroti Giovanna, esercente l'attività di fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. «56 RC», non avendo ottemperato al rinnovo annuale della concessione del marchio di identificazione per l'anno 2008, è stato ritirato il marchio di identificazione «56 RC» ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art.14 del d.lgs. n. 251/1999 tenuto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria con determina dirigenziale n. 89 del 25 maggio 2009. Il punzone di II° grandezza in dotazione all'impresa non è stato consegnato in quanto smarrito giusta denuncia prot. verbale RCCS272009 VD900292 e prot. Sdi RCCS272009900271 presentata alla regione Carabinieri Calabria Staz. CC Taurianova.

2) All'impresa Oro Moda di Pirrello Anna Maria, esercente l'attività di fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. «55 RC», non avendo ottemperato al rinnovo annuale della concessione del marchio di identificazione per l'anno 2006; 2007; 2008 è stato ritirato il marchio di identificazione «55 RC» ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art.14 del d.lgs. n. 251/1999 tenuto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria con determina dirigenziale n. 179 del 16 settembre 2009. Il punzone di II° grandezza sebbene pronto non è mai stato ritirato dall'Impresa e da questa Camera di Commercio I.A.A. di R.C. deformato.

3) All'impresa Pirrello Pirrello Cristoforo Antonino, esercente l'attività di fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. «37 RC», non avendo ottemperato al rinnovo annuale della concessione del marchio di identificazione per l'anno 2008 è stato ritirato il marchio di identificazione «55 RC» ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art.14 del d.lgs. n. 251/1999 tenuto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria con determina dirigenziale n. 174 del 14 settembre 2009. Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di Commercio I.A.A. di reggio Calabria e da questa deformati.

09A14780

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-290) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00